

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1988

Presidenza del Presidente GIUGNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro» (Stralcio degli articoli da 3 a 13, 14 (commi da 3 a 6), da 15 a 18, 20 e 21 (commi 3, 4 e 6) del disegno di legge n. 585-bis deliberato dalla 11^a Commissione in sede deliberante nella seduta del 3 agosto 1988) (585-ter)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
ANGELONI (DC) 8, 24, 56 e *passim*
ANTONIAZZI (PCI) 4, 28, 41 e *passim*

CALVI (PSI), relatore alla Commissione Pag. 9, 42, 51 e *passim*
CHIESURA (PCI) 89
EMO CAPODILISTA (DC) 6, 28, 42 e *passim*
FERRAGUTI (PCI) 72, 73, 74
FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale .. 6, 12, 20 e *passim*
FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale 9, 10, 54 e *passim*
IANNONE (PCI) 68
LAMA (PCI) 4, 7, 8 e *passim*
MICOLINI (DC) 41, 42, 84 e *passim*
SARTORI (DC) 8, 11, 40 e *passim*
TOTH (DC) 2, 5, 11 e *passim*
VECCHI (PCI) 2, 3, 5 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 11,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro» (Stralcio degli articoli da 3 a 13, 14 (commi da 3 a 6), da 15 a 18, 20 e 21 (commi 3, 4 e 6) del disegno di legge n. 585-bis deliberato dalla 11^a Commissione in sede deliberante nella seduta del 3 agosto 1988) **(585-ter)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro», risultante dallo stralcio degli articoli da 3 a 13, 14 (commi da 3 a 6), da 15 a 18, 20 e 21 (commi 3, 4 e 6) del disegno di legge n. 585-bis deliberato dalla 11^a Commissione in sede deliberante nella seduta del 3 agosto 1988.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1, accantonato nella precedente seduta.

A questo articolo è stato presentato, dai senatori Toth e Emo Capodilista, un emendamento tendente a sostituire, al comma 4, le parole «dodici mesi» con le parole «ventiquattro mesi». Comunico che la Commissione bilancio ha espresso parere negativo su tale emendamento.

TOTH. Il senso dell'emendamento è quello di consentire maggiore elasticità all'azione delle imprese e anche alle prospettive dei lavoratori. Siccome mi pare che l'articolo 1 subirà anche delle modificazioni sulla base degli emendamenti elaborati dal comitato ristretto, ritiro questo emendamento; innanzitutto per il parere contrario della Commissione bilancio e, poi, perchè penso che determinate esigenze vengano soddisfatte più compiutamente attraverso altre modifiche.

VECCHI. Anche noi eravamo del parere che questo emendamento dovesse essere accolto perchè corrisponde ad una esigenza obiettiva e reale di affrontare le crisi aziendali. Riteniamo, infatti, che dodici mesi sia un tempo estremamente limitato per consentire alle imprese di uscire dalle crisi aziendali e ritornare ad una situazione di normalità.

Visto che la Commissione bilancio ha dato parere negativo sull'emendamento, noi ci adeguiamo anche in considerazione del fatto che sembra accoglibile l'emendamento aggiuntivo di un comma, dopo il comma 6, che estende alle aziende dell'indotto la possibilità di intervento della cassa integrazione nel caso di difficoltà del committente, per cui un certo allargamento dell'intervento sarà possibile attraverso questa norma.

PRESIDENTE. Prendiamo atto del ritiro dell'emendamento.

Passiamo all'esame dell'emendamento, presentato dal relatore, tendente ad aggiungere, dopo il comma 1 dell'articolo 1, i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane che hanno i requisiti occupazionali di cui al comma 1 e che procedano alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente ai sensi del comma 1-ter e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione delle predette sospensioni o contrazioni.

1-ter. Si ha influenza gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1-bis, quando, nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel triennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria».

Su questo emendamento la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, così come ha espresso analogo parere sull'emendamento tendente ad inserire un comma aggiuntivo 6-bis, presentato dai senatori Vecchi, Chiesura, Antoniazzi, Lama, Ferraguti, Iannone e Gambino, di cui torno a dare lettura: «6-bis. Il ricorso alla cassa integrazione speciale è consentito anche a quelle aziende dell'indotto che vedono compromesse le loro attività produttive in conseguenza delle ripercussioni determinate dalle difficoltà in cui si trova l'azienda committente quando il lavoro svolto dalla prima superi il 50 per cento del complessivo reddito aziendale».

VECCHI. Non comprendiamo perchè non si debba aprire la possibilità di ricorso alla cassa integrazione speciale ad aziende che subiscono una riduzione della loro attività produttiva in conseguenza della crisi o dei processi di ristrutturazione o di riconversione della azienda madre. Non comprendiamo cioè perchè i lavoratori di queste aziende non debbano essere tutelati dalla cassa integrazione. Questa logica crea figli e figliastri, crea aziende di serie A e di serie B e quindi non copre le esigenze sociali.

PRESIDENTE. Questa è un'opinione di merito che condivido, come credo tutta la Commissione. Tuttavia il tentativo di risolvere questo problema - lo ammetterà - è piuttosto tardivo perchè è intervenuto all'ultimo momento, dopo che la 5^a Commissione ha espresso una valutazione globale sulla copertura finanziaria in base alla quale non

può essere accolta la sua proposta. Ciò non toglie che l'emendamento abbia senz'altro un proprio valore.

ANTONIAZZI. Prendo lo spunto da questo emendamento per ripetere quello che il nostro Gruppo ha avuto occasione di sottolineare in precedenti riunioni, ossia che i pareri espressi dalla Commissione bilancio sono pareri di merito.

In questo provvedimento non vi sono problemi di copertura finanziaria in quanto complessivamente si determina un risparmio. Pertanto l'intervento della Commissione bilancio, proprio per questa ragione, non può essere vincolante. È necessario sottolineare tale aspetto. Se fossimo in presenza di uno «splafonamento» delle uscite con oneri a carico del bilancio dello Stato, allora il parere espresso dalla 5^a Commissione potrebbe essere preso in considerazione. Qui, però, non si tratta di questo e quindi le opinioni della Commissione bilancio saranno valutate e considerate, ma nella libertà di poter votare gli emendamenti senza il pericolo che il provvedimento venga bloccato per la mancanza della copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Qui c'è scritto: «Su tutti gli altri emendamenti la Commissione bilancio esprime parere contrario sui profili di copertura in quanto tali da comportare consistenti aumenti degli oneri in un orizzonte pluriennale». Mi sembra che ciò equivalga ad un giudizio contrario.

ANTONIAZZI. Ciò non cambia il valore delle nostre valutazioni, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il parere è sui profili di copertura e non su quelli di merito.

LAMA. Signor Presidente, credo che argomenti di questo genere potrebbero essere invocati per qualunque proposta di legge relativa a qualunque settore. Infatti quando si parla di «orizzonte pluriennale», tra l'altro senza indicare alcun termine temporale, è evidente che si parla di un termine indefinito e direi anche infinito.

PRESIDENTE. In base alla legge di bilancio si tratta di tre anni.

LAMA. Anche lei ha partecipato alla discussione che abbiamo concluso questa notte. Non solo non abbiamo la certezza degli orizzonti pluriennali di tre anni, ma neanche dei prossimi orizzonti semestrali in materia finanziaria.

In sostanza non riesco a capire tale parere dal momento che in effetti si tratta di una proposta che complessivamente non presenta caratteri di particolare onerosità. Non capisco perchè si debbano accettare come oro colato, come pareri obbligatori e vincolanti quelli che la Commissione bilancio esprime su questo disegno di legge. Ritengo quindi che non commetteremmo alcun atto di indisciplina non rispettando questo parere, anche perchè non saprei di quale disciplina si tratterebbe.

Una volta che noi ci prendessimo la cura di valutare gli emendamenti presentati come proposte assoggettate ad una opinione di merito, non avremmo affatto vincoli (che francamente su questo punto mi sembrano irricevibili), nemmeno di legittimità. Qui siamo nel campo del merito e il merito deve essere valutato come si deve, senza problemi e senza tabù.

PRESIDENTE. Sempre allo scopo di un ulteriore approfondimento del Regolamento, debbo sottolineare che il parere della 5^a Commissione contrario sui profili di copertura non ha alcun impatto su quegli emendamenti che non presentano, appunto, profili di copertura. Sta a noi dimostrare che determinati emendamenti non hanno tali caratteristiche.

A questo proposito, in ordine alle valutazioni espresse dalla 5^a Commissione, occorrerebbero il parere del relatore e quello del rappresentante del Governo sull'emendamento presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori del Gruppo comunista.

TOTH. Poichè rilevo un problema di principio nei confronti delle piccole e medie imprese che vengono investite dalla crisi dell'impresa più grande, mi sembra che l'emendamento proposto dal relatore sia equilibrato anche nella sua formulazione. Lo preferisco quindi a quello dei colleghi Vecchi ed altri perchè è molto più esplicito. Qualora il relatore insistesse nel ritirarlo, mi permetterei di farlo mio e del Gruppo che rappresento; poi potremmo ascoltare di nuovo il parere del rappresentante del Governo e quello della Commissione.

Qualora si ponesse un problema di copertura, un conto sono i 24 mesi che radoppiano l'onere, un conto è trovare una soluzione diversa all'interno della logica del provvedimento. Non mi sembra giusto che una grande impresa possa usufruire di questo beneficio per i suoi dipendenti, al contrario di quanto accade per le piccole e medie imprese. Non mi sembra un principio di giustizia distributiva sul piano dell'equità economica. Se non c'è la copertura, la possiamo trovare all'interno del sistema adottato.

VECCHI. Il Ragioniere generale dello Stato dice che nel quinquennio c'è un utile di 360 miliardi.

PRESIDENTE. Non tiriamo fuori queste storie. Se siamo convinti di realizzare un risparmio così consistente su tutto il provvedimento è inutile che ci rivolgiamo alla 5^a Commissione.

VECCHI. Il dato che ho citato è riportato dal Ragioniere generale dello Stato.

PRESIDENTE. Non c'è un parere per l'intero quinquennio.

VECCHI. Ma si tratta di un'economia di 360 miliardi per l'intero quinquennio. Ripeto: non lo dico io, ma il Ragioniere generale dello Stato.

EMO CAPODILISTA. Nell'associarmi a quanto ha detto il collega Toth, vorrei aggiungere che nell'emendamento presentato dal relatore si parla solo di imprese artigiane. Bisognerebbe anche considerare le piccole imprese non artigiane perchè rientrano praticamente nella stessa fattispecie. Mi sembra, infatti, profondamente ingiusto che un'impresa di notevoli dimensioni che dà lavoro, ad esempio, per pezzi di ricambio di automobili (vedi la FIAT, come altre grosse imprese) abbia un'integrazione salariale per i suoi dipendenti, mentre le imprese più piccole possono anche fallire. Non è possibile continuare su questa strada.

Allora propongo di trovare una diversa formulazione del comma 4, che riduca la durata del trattamento per le imprese qui definite in modo da reperire la copertura per l'emendamento presentato dal relatore.

In tal modo presenteremo una modifica diversa rispetto a quella cassata dalla Commissione bilancio, trovando la copertura nell'ambito dello stesso provvedimento.

FONTANA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Propongo di accantonare gli emendamenti del relatore e del senatore Vecchi, cioè gli emendamenti 1-bis e 1-ter, nonché l'emendamento 6-bis (tesi ad estendere le disposizioni in materia di integrazione salariale alle imprese artigiane e consentire il ricorso alla cassa integrazione anche alle imprese dell'indotto) in modo da studiare un meccanismo che ci consenta di prescindere dal parere della Commissione bilancio. Il Governo, infatti, aveva accettato sia l'emendamento del relatore sia l'emendamento del senatore Vecchi in quanto riteneva importante l'inserimento delle imprese artigiane nel dispositivo di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la richiesta del Governo si intende accolta.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'emendamento al comma 6, presentato dal relatore.

Ne do lettura:

«6. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della eventuale rotazione prevista nel comma 9 devono formare oggetto delle informazioni e dell'esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164».

A questo emendamento il senatore Vecchi propone un emendamento soppressivo della parola «eventuale».

Metto ai voti il subemendamento del senatore Vecchi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore così modificato.

È approvato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento al comma 7:

«7. Se l'impresa ritiene, anche per ragioni di mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il CIPI, entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento, nel caso in cui in questo periodo le parti non abbiano raggiunto un accordo sulla materia, può integrare il contenuto del programma sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti».

L'emendamento presentato dal relatore intende modificare l'espressione «tecnico-organizzativo» con un concetto che ritengo più limpido: «normali livelli di efficienza». La possibilità o meno di fare la rotazione non è certamente un problema di costi, ma attiene alla normalità dell'andamento aziendale; non è un problema produttivo perchè non deve influire sulle scelte produttive, ma solo su quelle organizzative. Essendo un problema di ordine tecnico-organizzativo a mio avviso è molto più chiaro parlare di «mantenimento di normali livelli di efficienza»; l'espressione «tecnico-organizzativo» è troppo generica.

VECCHI. Parlare di ragioni di ordine tecnico-organizzativo risulta più oggettivo in quanto si deve dimostrare che dal punto di vista tecnico non è possibile adottare misure di rotazione, oppure perchè è possibile mandare in mobilità un dipendente invece di un altro.

PRESIDENTE. Queste argomentazioni mi sembrano fondate e pertanto propongo una riformulazione del primo periodo dell'emendamento del relatore. Si potrebbe sostituire dalle parole: «Se l'impresa» fino alla parola: «efficienza» con le parole: «Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo, connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza,».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

VECCHI. Propongo una ulteriore modifica, cioè di sostituire le parole: «può integrare», con la parola: «integra».

PRESIDENTE. Nel caso in cui un'impresa continui a sostenere che non sia possibile la rotazione, mentre il sindacato ha presentato un programma in tal senso, il CIPI cosa integra? È meglio usare il termine «può» perchè potrebbe esistere una situazione in cui si deve dare atto che la rotazione non è possibile perchè l'impresa non la ritiene tale.

LAMA. Se decide solo l'impresa, a cosa serve il parere del CIPI? Basta una posizione negativa dell'impresa e il CIPI deve prenderne atto.

PRESIDENTE. Non è detto che il CIPI debba accettare per forza per lo meno una parte della proposta del sindacato, può anche respingerla.

VECCHI. Sino ad oggi la rotazione non si è fatta; si sono fatte delle discriminazioni quando i lavoratori erano a zero ore e non vogliamo più che questo accada.

Nell'emendamento c'è un punto importante che non era previsto nel vecchio testo e cioè si consentono all'impresa tre mesi di cassa integrazione indipendentemente dall'applicazione della rotazione. Quindi esistono già i tempi per rispondere alle esigenze dell'impresa mentre ritengo che qui si debba trovare una soluzione di garanzia per i lavoratori.

LAMA. Vorrei aggiungere solo un argomento che apparentemente non entra nel merito della questione. I lavoratori in cassa integrazione senza rotazione sono più agevolati ad entrare nel mercato del lavoro nero: mentre i lavoratori interessati dalla rotazione no.

Ho fatto una piccola inchiesta per conto mio e in una fabbrica dove c'erano 830 lavoratori in cassa integrazione a tempo indeterminato ne ho contati 732 che svolgevano un secondo lavoro, o meglio un primo lavoro retribuito come lavoro nero. Questo non può avvenire quando c'è una rotazione tra i cassintegrati.

Ecco perchè più rendiamo questa norma vincolante per il CIPI per quanto riguarda l'applicazione della rotazione e più miglioriamo la condizione sociale riducendo il lavoro nero.

PRESIDENTE. In effetti la rotazione è prevista come la normalità, mentre l'impresa dovrebbe dare una prova contraria rispetto a questa esigenza.

LAMA. Attualmente viene praticata in casi del tutto eccezionali.

SARTORI. Mi pare che non esistano problemi di costi aggiuntivi e che la decisione che stiamo per assumere non vada contro il parere della 5^a Commissione. Si potrebbe adottare la soluzione che, nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo, il contenuto del programma può essere integrato.

ANGELONI. Nel comma 7 si parla di un esame congiunto che noi premettiamo a tutto, senza il quale diventa più difficile stabilire per il CIPI un ruolo *super partes*, anche se vorremmo che se proprio una scelta dovesse essere operata essa venisse fatta a vantaggio dei lavoratori. Però nella legge non si può dare per scontato che la decisione del CIPI deve andare in un'unica direzione. L'adozione del verbo «può» tiene conto di questa funzione che si esplicita dopo che le parti hanno esaminato assieme il problema.

LAMA. La previsione di meccanismi di rotazione non è detto che debba riguardare tutti i lavoratori in cassa integrazione, pertanto è già limitata così com'è.

PRESIDENTE. Potrebbe verificarsi la situazione di un sindacato poco saggio che vuole imporre una rotazione assurda tra un ingegnere e un operario. Il CIPI a questo punto non deve essere obbligato ad accettare un'ipotesi di questo genere.

LAMA. Il problema non può essere impostato in questa maniera; quello che accade, invece, è che alcuni lavoratori vengono mantenuti sempre in cassa integrazione, mentre altri continuano a lavorare regolarmente. Se vogliamo impedire che le cose continuino in questo modo bisogna introdurre dei correttivi.

PRESIDENTE. Consideriamo che il comma 7 dà per scontata la rotazione: l'impresa deve dare la prova circa le ragioni che eventualmente impediscano di utilizzare tale strumento ed il CIPI ha facoltà di condizionare l'approvazione del programma all'adozione di meccanismi di rotazione. Se non si arriva ad una conclusione il CIPI sospende la cassa integrazione già concessa, il che non fa piacere nè ai sindacati nè alle imprese. È necessario garantire un margine di discrezionalità.

VECCHI. Il CIPI deve dare disposizioni per formulare il programma che deve accompagnare la richiesta di cassa integrazione. All'interno del programma deve essere prevista la rotazione. Allora, quando il CIPI è in possesso del programma, può stabilire la congruità dello stesso con la richiesta di cassa integrazione. Può ascoltare il parere dei sindacati dei lavoratori e degli imprenditori, però l'ultima parola per la concessione della cassa integrazione spetta al CIPI stesso.

LAMA. Troviamo una formulazione più precisa, che indichi che il CIPI decide sovranamente sulla questione, tenuto conto dell'opinione delle parti, relativamente al programma presentato. In tal modo si renderebbe responsabile il CIPI e non una delle parti.

ANGELONI. Rileggendo il testo, mi sembra evidente che è già il CIPI a decidere dopo aver valutato il programma; qualora ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata previsione di meccanismi di rotazione, il CIPI alla fine interviene sul contenuto del programma sulla base delle proposte delle parti.

LAMA. Allora è inutile prevedere che «può integrare»; diciamo: «integra». Lei ha ragione senatore Angeloni.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a questa formulazione.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anch'io sono favorevole alla nuova formulazione del comma 7 dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del relatore, che, con la proposta di modifica del senatore Vecchi già approvata, e con i suggerimenti venuti dalla Commissione, risulta così modificato:

7. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il CIPI, entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento, nel caso in cui in questo periodo le parti non abbiano raggiunto un accordo sulla materia, integra il contenuto del programma, con la previsione dei meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.

È approvato.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A questo punto chiedo alla Commissione di accantonare l'articolo 1.

LAMA. Si deve trovare una soluzione per introdurre le imprese artigiane senza incorrere nel parere contrario della 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto l'accantonamento dell'articolo 1.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Poichè nella seduta del 14 dicembre sono stati approvati gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore. Ne do lettura:

«Art. 6-bis.

1. Nel caso in cui i lavoratori posti in mobilità siano stati reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 6, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di un numero equivalente di lavoratori senza dover esperire una nuova procedura».

Si intende, siamo in tema di mobilità, ma il problema è identico nel caso di riduzione di personale senza passare attraverso procedure di mobilità. I vincoli sono esattamente gli stessi, per cui la disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di riduzione del personale di cui all'articolo 20. Se la collocazione fosse successiva, forse sarebbe tutto più chiaro.

LAMA. Facciamo l'ipotesi di un imprenditore che compili una lista fasulla sapendo che determinate persone da lui introdotte in tale lista verranno poi sostituite da altre, proprio quelle che vuole allontanare dall'azienda.

PRESIDENTE. I lavoratori potranno fargli causa.

LAMA. La causa si può sempre fare, ma il discorso dei licenziamenti è estremamente delicato.

PRESIDENTE. A mio avviso si tratterebbe di una esplicitazione di una norma già abbastanza esplicita.

SARTORI. Potremmo inserire questa norma in un altro articolo.

PRESIDENTE. La mobilità vincolante con relativa sanzione di reintegrazione non è certo poca cosa, andando contro la giurisprudenza di venti anni della Cassazione. Tale norma affronta il problema dei licenziamenti causati da procedure di mobilità, quindi, le conseguenze devono essere le stesse. Mi pare che la correzione chiesta dal Governo sarebbe opportuna.

Il senatore Lama accennava però alla possibilità di un uso fraudolento dello strumento.

LAMA. È agevolato da una formulazione di questo genere. Lei conosce il diritto, signor Presidente: miro sul falso scopo per colpire con il proiettile il vero scopo.

PRESIDENTE. Quali vantaggi vi sarebbero?

LAMA. Nel primo caso si potrebbe essere soggetti ad una procedura di questo genere; nel secondo caso la procedura non funzionerebbe.

PRESIDENTE. Nel secondo caso, sbagliando o in mala fede, si potrebbero applicare male le priorità licenziando il dipendente più vecchio invece che il più giovane. Nel caso in cui ritorni il più giovane, si deve mettere in sovraorganico? Mi pare che a questa conseguenza non abbiamo pensato: nell'ambito della procedura di eccedenze di 100 lavoratori, purtroppo si correggerebbe l'errore licenziando il più giovane invece del più vecchio, senza far ricominciare daccapo la procedura sindacale.

TOTH. In ogni caso è previsto il ricorso al giudice.

LAMA. Non c'è una procedura sindacale.

VECCHI. Se il lavoratore non vedesse riconosciuti i suoi diritti, ricorrerebbe al giudice, ma il problema è di altra natura: tramite questo articolo si consente all'imprenditore di fare liste fasulle. Proporrei agli onorevoli senatori di accantonare l'emendamento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'emendamento viene accantonato.

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

*(Lista di mobilità e compiti
della Commissione regionale per l'impiego)*

1. La Commissione regionale per l'impiego, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego:

a) compila una lista dei lavoratori in mobilità; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 12, comma 2, e 13;

b) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità;

c) propone l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;

d) promuove le iniziative di cui al comma 3.

2. Le regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

3. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni.

4. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

A questo articolo il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3 aggiungere il seguente periodo: «Il secondo comma del predetto articolo 1-bis non trova applicazione nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore, ridotta del 20 per cento».

FONTANA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Si tratta, onorevoli senatori, di una riduzione del 20 per cento, sulla quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Il relatore ha presentato, al comma 1, un emendamento. Ne do lettura:

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«e) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 7, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 7.

(Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego)

1. La Commissione regionale per l'impiego, sulla base delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita al Commissione centrale per l'impiego:

a) compila una lista dei lavoratori in mobilità; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 12, comma 2, e 13;

b) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità;

c) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;

d) promuove le iniziative di cui al comma 3;

e) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.

2. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

3. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 1-bis non trova applicazione nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad una

somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore, ridotta del 20 per cento.

4. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

(Indennità di mobilità)

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 5 hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di 24 mesi nella misura, di seguito indicata, del trattamento di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

- a) per i primi 12 mesi: 100 per cento;
- b) dal 13° al 24° mese: 80 per cento.

2. Nelle aree di cui al Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta indennità è corrisposta per un periodo massimo di 36 mesi nella misura del trattamento di integrazione salariale di seguito indicata:

- a) per i primi 12 mesi: 100 per cento;
- b) dal 13° al 24° mese: 80 per cento;
- c) dal 25° al 36° mese: 60 per cento.

3. Il predetto trattamento può essere corrisposto anticipatamente, nella misura indicata nel comma 1, diminuita del numero di mensilità eventualmente già godute, a quei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate modalità e condizioni per la corresponsione anticipata del trattamento predetto, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore nei dodici mesi successivi a quello della loro corresponsione, si iscriva nelle liste del collocamento ovvero presenti domanda di partecipazione a concorsi per l'assunzione nel pubblico impiego, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all'articolo 6, comma 5.

4. Nell'ambito delle circoscrizioni ovvero nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, superiore alla media nazionale, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1990 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto 55 anni di età se uomini e 50 se donne, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima

prevista per il pensionamento di vecchiaia, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è prolungato fino a quest'ultima data.

5. Il trattamento di cui al presente articolo sostituisce ogni altra prestazione economica a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

6. Il periodo di godimento della indennità di mobilità è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione di questa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale di cui al comma 1.

7. Il lavoratore ha facoltà di svolgere attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo determinato durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità. Il lavoratore decade dal diritto all'indennità e viene cancellato dalla lista nel caso in cui non abbia provveduto a darne preventiva comunicazione alla sede competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

8. Per le giornate di lavoro prestate ai sensi del comma 7, nonché per quelle prestate nei periodi di prova di cui all'articolo 10, comma 7, è sospesa la corresponsione dell'indennità di mobilità. Le predette giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

9. Il trattamento previsto dal presente articolo è regolato dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, ed è a carico della separata contabilità di cui all'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

- a) con le somme versate ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 8;
- b) mediante versamento, da parte delle imprese, ad eccezione di quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino alla data del 31 dicembre 1990, di un contributo nella misura dello 0,60 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
- c) con un contributo annuo a carico della separata contabilità dell'integrazione salariale straordinaria pari all'onere sostenuto per i trattamenti di mobilità ed i relativi contributi figurativi, al netto delle entrate di cui alle lettere a) e b).

10. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

A questo articolo i senatori Toth e Emo Capodilista hanno presentato il seguente emendamento: *sostituire le parole, nel comma 1: «24 mesi», con le altre: «36 mesi». Sostituire inoltre le lettere a) e b) con le seguenti: «a) per i primi diciotto mesi: 100 per cento; b) dal 19° al 36° mese: 80 per cento».*

Faccio presente che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

TOTH. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti presentati a questo articolo dal relatore:

Al comma 1, dopo «articolo 5», inserire le parole: «che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1,».

Al comma 2, nella lettera b), sostituire «24» con «36» e sopprimere la lettera c).

Al comma 3, sostituire la parola «dodici» con la parola «ventiquattro» e le parole da: «si iscriva» a «pubblico impiego» con le seguenti: «si occupi, alle altrui dipendenze, nel settore privato o in quello pubblico,».

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Esso è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

Al comma 4 sostituire le parole: «55 anni di età se uomini e 50 se donne» con le seguenti: «abbiano compiuto un'età inferiore di non più di 5 anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia».

Al comma 4 sostituire le parole: «per il pensionamento di vecchiaia» con le seguenti: «predetto pensionamento».

Sopprimere i commi 7 e 8 (il loro contenuto è trasferito nell'articolo 9).

La Commissione bilancio non si oppone a tali emendamenti, a condizione che al secondo comma dell'articolo 8 sia mantenuta per i mesi dal 25° al 36° la misura del trattamento di integrazione salariale nella percentuale del 60 per cento, come previsto nel testo approvato dal comitato ristretto.

Il relatore ha presentato a questo articolo un altro emendamento. Ne do lettura: *al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «La misura del trattamento per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è del 60 per cento».*

VECCHI. I lavoratori in lunga mobilità potrebbero usufruire al Sud, per 36 mesi, di un trattamento del 100 per cento del salario per il primo anno, dell'80 per cento per i successivi anni; al Nord, di un trattamento del 100 per cento, per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno e per gli anni successivi del 70 per cento. Mi sembra che la disposizione si dovrebbe intendere in questi termini. Si tratterebbe di una riduzione prevista per la mobilità lunga.

PRESIDENTE. Occorre precisare la misura del trattamento per i periodi successivi nei commi 1 e 2. È una precisazione che manca nel testo.

VECCHI. Non è possibile che la 5^a Commissione accetti soltanto le modifiche dove si risparmia e respinga quelle dove si spende.

PRESIDENTE. Se era una proposta compensativa, non si vede perchè avremmo dovuto sacrificare una parte del trattamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti gli emendamenti presentati dal relatore, di cui è stata data lettura.

(Gli emendamenti sono separatamente approvati).

Il relatore ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere, dopo il comma 9, il seguente:

«9-bis Per i giornalisti il trattamento previsto dal presente articolo è a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e le somme e i contributi di cui al comma 9, lettere a) e b), e all'articolo 5, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso, relativamente ai giornalisti, vanno date le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 10, e dall'articolo 10, comma 3».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 8, che, nel testo emendato e con le modifiche di carattere formale derivanti dal coordinamento con l'articolo 6, risulta così formulato:

Art. 8.

(Indennità di mobilità)

1. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 5, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di 24 mesi nella misura, di seguito indicata, del trattamento di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

- a) per i primi 12 mesi: 100 per cento;
- b) dal 13° al 24° mese: 80 per cento.

2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la predetta indennità è corrisposta per un periodo massimo di 36 mesi nella misura del trattamento di integrazione salariale di seguito indicata:

- a) per i primi 12 mesi: 100 per cento;
- b) dal 13° al 36° mese: 80 per cento.

3. Il predetto trattamento può essere corrisposto anticipatamente, nella misura indicata nel comma 1, diminuita del numero di mensilità eventualmente già godute, a quei lavoratori che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in cooperativa. Esso è cumulabile con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27

febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate modalità e condizioni per la corresponsione anticipata del trattamento predetto, le modalità per la restituzione nel caso in cui il lavoratore, nei 24 mesi successivi a quello della loro corresponsione, si occupi alle altrui dipendenze, nel settore privato o in quello pubblico, nonché le modalità per la riscossione delle somme di cui all'articolo 6, comma 4.

4. Nell'ambito delle circoscrizioni, ovvero nel maggior ambito determinato dalla Commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, superiore alla media nazionale, ai lavoratori collocati in mobilità entro la data del 31 dicembre 1990 che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un'anzianità contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del numero di settimane mancanti alla data di compimento dell'età pensionabile, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è prolungato fino a quest'ultima data. La misura del trattamento per i periodi successivi a quelli previsti nei commi 1 e 2 è del 60 per cento.

5. Il trattamento di cui al presente articolo sostituisce ogni altra prestazione economica a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

6. Il periodo di godimento della indennità di mobilità è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione di questa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale di cui al comma 1.

7. Il trattamento previsto dal presente articolo è regolato dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile, ed è a carico della separata contabilità di cui all'articolo 9 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) con le somme versate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 6;

b) mediante versamento, da parte delle imprese, ad eccezione di quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, fino alla data del 31 dicembre 1990, di un contributo nella misura dello 0,60 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

c) con un contributo annuo a carico della separata contabilità dell'integrazione salariale straordinaria pari all'onere sostenuto per i trattamenti di mobilità ed i relativi contributi figurativi, al netto delle entrate di cui alle lettere a) e b).

8. Per i giornalisti il trattamento previsto dal presente articolo è a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani e le somme e i contributi di cui al comma 9, lettere a) e b), e all'articolo 5, comma 3, sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso, relativamente ai

giornalisti, vanno date le comunicazioni previste dall'articolo 5, comma 10, e dall'articolo 10, comma 3.

9. Sono abrogati gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e l'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(Collocamento dei lavoratori in mobilità)

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, trova applicazione l'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

3. Al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile a carico della contabilità separata dell'integrazione salariale straordinaria pari al 50 per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12.

4. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il relativo onere fa carico alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, separata contabilità di cui all'articolo 8, comma 9.

Su questo articolo il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Nel comma 1 sostituire le parole: «l'articolo 15» con: «il diritto di precedenza nell'assunzione di cui all'articolo 15, comma sesto.».

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, anche se di età superiore a quella prevista nella predetta disposizione.

2-bis. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti

avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego possono stabilire, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità».

Nel comma 3, dopo la parola «che» inserire le altre: «, non adempiendo all'obbligo di precedenza di cui al comma 1,».

Sempre all'articolo 9 il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo:

«Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. Per i lavoratori edili di cui all'articolo 12, comma 2, il predetto contributo è a carico della gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria».

Aggiungere i seguenti commi:

«5. Il lavoratore rimane iscritto nella lista di mobilità qualora svolga attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo determinato.

6. Per le giornate di lavoro svolto ai sensi del comma 5, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 10, comma 7, i trattamenti di cui agli articoli 8, 12, comma 2, e 13 sono sospesi. Le predette giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti».

FONTANA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il primo è un emendamento tecnico. Il secondo riguarda i cassintegrati, ai fini dell'avviamento nel pubblico impiego. È una nuova formulazione.

Il terzo emendamento trova giustificazione nella considerazione che sarebbe privo di logica, oltre che pericoloso, dare un contributo ad un'azienda che assume un lavoratore da essa stessa licenziato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento del Governo.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento del Governo.

È approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento del Governo.

È approvato.

Metto ai voti il primo emendamento del relatore.

È approvato.

Metto infine ai voti l'emendamento del relatore tendente ad aggiungere i commi 5 e 6.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 9, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 9.

(Collocamento dei lavoratori in mobilità)

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, trova applicazione il diritto di precedenza nell'assunzione di cui all'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, anche se di età superiore a quella prevista nella predetta disposizione.

3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego possono stabilire, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Al datore di lavoro che, non adempiendo all'obbligo di precedenza di cui al comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile a carico della contabilità separata dell'integrazione salariale straordinaria pari al 50 per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a 12. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. Per i lavoratori edili di cui all'articolo 12, comma 2, il predetto contributo è a carico della gestione speciale dell'edilizia istituita nell'ambito della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'articolo 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Il relativo onere fa carico alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, separata contabilità di cui all'articolo 8, comma 9.

6. Il lavoratore rimane iscritto nelle liste di mobilità qualora svolga attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo determinato.

7. Per le giornate di lavoro svolto ai sensi del comma 5, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 10, comma 7, i trattamenti di cui agli articoli 8, 12, comma 2, e 13 sono sospesi. Le predette giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

(Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità)

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti di cui agli articoli 8, 12, comma 2, e 13, quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

2. La norma di cui al comma 1 opera quando le attività lavorative e di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata entro quindici giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi dieci giorni la decadenza è dichiarata dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. È data immediata comunicazione della decisione adottata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. La Commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata, può modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto, previsti nel comma 2, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera b), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile pari alla differenza tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il predetto assegno è a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ed è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:

- a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità;
- c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti di cui agli articoli 8, 12, comma 2, e 13.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene reiscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre la reiscrizione del lavoratore nella lista di mobilità in deroga al suddetto limite massimo.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di eventuale visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche viene reiscritto nella lista di mobilità.

Su questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 9, comma 5».

Aggiungere il seguente comma:

«9. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato da impresa non tenuta all'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali, nel caso in cui venga licenziato prima che sia scaduto il termine del periodo per il quale avrebbe potuto continuare a godere del trattamento di mobilità o di disoccupazione, viene reiscritto nella lista di mobilità ed ha diritto al predetto trattamento per il periodo residuo».

Aggiungere il seguente comma:

«10. I lavoratori di cui all'articolo 8, comma 4, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare il trattamento di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire al lavoratore la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, ai predetti lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data di messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata».

Avverto che su quest'ultimo emendamento vi è il parere contrario della 5^a Commissione.

VECCHI. Non può essere contrario il parere, perchè con questo emendamento concediamo al lavoratore soltanto la possibilità di svolgere un'attività lavorativa e quindi non c'è problema di spesa; inoltre il lavoratore non prende un soldo dallo Stato.

PRESIDENTE. In effetti non c'è problema di copertura.

ANGELONI. Bisogna interpretare il parere della 5^a Commissione, visto che in questo caso non esistono aumenti di spesa.

VECCHI. È vero che quando il lavoratore andrà in pensione farà valere quegli anni, ma è anche vero che paga i contributi e quindi dal punto di vista assicurativo è coperto.

Prima avevamo il principio del prepensionamento che era pagato interamente dallo Stato, mentre qui abbiamo inserito un principio diverso che dovrebbe garantire addirittura un risparmio anziché un aggravio di costi. Dunque ritengo che l'emendamento possa essere tranquillamente approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore al comma 1.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento del relatore, aggiuntivo del comma 9.

È approvato.

Metto ai voti il terzo emendamento del relatore, aggiuntivo del comma 10.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 10, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 10.

(Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità)

1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti di cui agli articoli 8, 12, comma 2, e 13, quando:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi

nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera *b*), di essere impegnato ai sensi dell'articolo 7, comma 3;

d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell'INPS del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 9, comma 5.

2. La norma di cui al comma 1 opera quando le attività lavorative e di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore.

3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del comma 1 è dichiarata entro 15 giorni in via definitiva dalla Commissione regionale per l'impiego. Ove la Commissione non si pronunci entro il suddetto termine, nei successivi 10 giorni la decadenza è dichiarata dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. È data immediata comunicazione della decisione adottata all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. La Commissione regionale per l'impiego, con delibera motivata, può modificare i limiti relativi alla dislocazione geografica del posto di lavoro offerto, previsti nel comma 2, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti in esso.

5. Qualora il lavoro offerto ai sensi del comma 1, lettera *b*), sia inquadrato in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza, il lavoratore che accetti ha diritto, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile pari alla differenza tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il predetto assegno è a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ed è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando:

a) sia stato assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato;

b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione l'indennità di mobilità;

c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti di cui agli articoli 8, 12, comma 2, e 13.

7. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che non abbia superato il periodo di prova, viene riscritto al massimo per due volte nella lista di mobilità. La Commissione regionale per l'impiego, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, può disporre la reinscrizione del lavoratore nella lista di mobilità in deroga al suddetto limite massimo.

8. Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce a seguito di eventuale visita medica

effettuata presso strutture sanitarie pubbliche viene reiscritto nella lista di mobilità.

9. Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato da impresa non tenuta all'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali, nel caso in cui venga licenziato prima che sia scaduto il termine del periodo per il quale avrebbe potuto continuare a godere del trattamento di mobilità o di disoccupazione, viene reiscritto nella lista di mobilità ed ha diritto al predetto trattamento per il periodo residuo.

10. I lavoratori di cui all'articolo 8, comma 4, nel caso in cui svolgano attività di lavoro subordinato od autonomo hanno facoltà di cumulare il trattamento di mobilità nei limiti in cui sia utile a garantire al lavoratore la percezione di un reddito pari alla retribuzione spettante al momento della messa in mobilità, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, ai predetti lavoratori è data facoltà di far valere, in luogo della contribuzione relativa a periodi, anche parziali, di lavoro prestato successivamente alla data della messa in mobilità, la contribuzione figurativa che per gli stessi periodi sarebbe stata accreditata.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11:

CAPO III

NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE E TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Art. 11.

*(Norme in materia di trattamento di integrazione salariale
per i lavoratori del settore dell'edilizia)*

1. Nella legge 6 agosto 1975, n. 427, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1-bis:

«Art. 1-bis. - 1. Ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili impegnate nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo accertamento da parte del CIPI, anche nei casi in cui il lavoro di realizzazione delle suddette opere subisca un'interruzione per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori in diretta conseguenza di:

a) mancati o ritardati pagamenti da parte del committente pubblico;

b) mancato o ritardato espletamento, da parte delle amministrazioni competenti, di procedure tecniche ed amministrative relative all'opera in corso;

c) varianti necessarie apportate al progetto originario;
d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria assunti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, contenenti disposizioni contro la mafia.

2. L'impresa è tenuta ad informare tempestivamente per iscritto le rappresentanze sindacali dei lavoratori circa le sopravvenienze di cui al comma 1.

3. La durata del trattamento concesso ai sensi del comma 1 non può essere superiore, per ciascuna opera, a tre mesi, prorogabili per periodi trimestrali nel limite massimo di un periodo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici formulata, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, previa verifica della natura e della durata delle cause di interruzione, accertamento dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute nonché dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa dei lavori. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1.

4. Per le sopravvenienze di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione pubblica committente è tenuta a rimborsare alla gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni le somme da quest'ultima erogate ai sensi del presente articolo. A tale rimborso è tenuta anche l'impresa nei casi in cui essa, al momento della stipula del contratto di appalto, con la diligenza prevista dall'articolo 1176 del codice civile, avrebbe potuto prevedere l'evento impeditivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, vengono determinati i casi in cui l'amministrazione pubblica è esonerata dal rimborso, le modalità di quest'ultimo nonché i criteri dell'eventuale ripartizione del rimborso tra l'amministrazione pubblica e l'impresa».

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto nel comma 1, che è a carico della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni.

Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo emendamento, presentato dai senatori Emo Capodilista e Toth, tende a sostituire la prima parte del comma 1 con la seguente: «Ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili impegnate nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo accertamento da parte del CIPI, anche nei casi in cui il lavoro di realizzazione delle suddette opere subisca un'interruzione per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori in diretta conseguenza di».

Il secondo emendamento, presentato dal Governo, tende a sostituire, al comma 4 dell'articolo 1-bis, le parole: «A tale» con la parola: «Al».

Un terzo gruppo di emendamenti, presentato dal relatore, tende a inserire le seguenti modifiche al comma 1:

Sopprimere le parole: «1. Nella legge 6 agosto 1975, n. 427, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1-bis: "Art. 1-bis. -"; *sopprimere le parole:* "di cui all'articolo 1"; *al comma 3 dell'articolo 1-bis aggiungere le seguenti parole:* "della legge 6 agosto 1975, n. 427"».

Sempre il relatore ha presentato altri due emendamenti: *nel comma 2 sostituire le parole da:* «nel comma 1» *sino alla fine, con le parole:* «nei commi precedenti»; *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «Nell'ambito della gestione speciale dell'edilizia della cassa integrazione guadagni è istituita una evidenza contabile degli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo nonchè delle somme rimborsate ai sensi del comma 4 e dei contributi addizionali dovuti ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge 6 agosto 1975, n. 427, relativi ai trattamenti erogati».

Ancora i senatori Emo Capodilista e Toth hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, al comma 3 dell'articolo 1-bis, dopo la parola: «lavoratori» le altre: «e dei datori di lavoro» ed un altro soppressivo dell'intero secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1-bis.

EMO CAPODILISTA. Con il nostro emendamento, un'azienda che previo parere del CIPI dovesse sospendere i propri lavori per cause non imputabili ad essa dovrebbe poter beneficiare del provvedimento. Il senso dell'emendamento mi sembra chiarissimo.

ANTONIAZZI. Mi sembra che questo caso sia simile a quello che abbiamo riscontrato per l'articolo precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento presentato dai senatori Emo Capodilista e Toth.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento, presentato dai senatori Emo Capodilista e Toth.

È approvato.

EMO CAPODILISTA. Ritiriamo l'emendamento che tendeva a sopprimere il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 1-bis.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, relativo al comma 1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore, relativo al comma 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore, aggiuntivo di un comma.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 11, che, nel testo emendato risulta così formulato:

Art. 11.

(Norme in materia di trattamento di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia)

1. Ai lavoratori dipendenti dalle imprese edili impegnate nella realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni, il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo accertamento da parte del CIPI, anche nei casi in cui il lavoro di realizzazione delle suddette opere subisca un'interruzione per cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori in diretta conseguenza di:

- a) mancati o ritardati pagamenti da parte del committente pubblico;
- b) mancato o ritardato espletamento, da parte delle amministrazioni competenti, di procedure tecniche ed amministrative relative all'opera in corso;
- c) varianti necessarie apportate al progetto originario;
- d) provvedimenti dell'autorità giudiziaria assunti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, contenenti disposizioni contro la mafia.

2. L'impresa è tenuta ad informare tempestivamente per iscritto le rappresentanze sindacali dei lavoratori circa le sopravvenienze di cui al comma 1.

3. La durata del trattamento concesso ai sensi del comma 1 non può essere superiore, per ciascuna opera, a tre mesi, prorogabili per periodi trimestrali nel limite massimo di un periodo complessivamente non superiore ad un quarto della durata dei lavori necessari per il completamento dell'opera. La concessione delle proroghe è disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici formulata, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, previa verifica della natura e della durata delle cause di interruzione e accertamento dell'eventuale esistenza di responsabilità in ordine agli eventi produttivi delle sospensioni intervenute nonché dell'esistenza di concrete prospettive di ripresa dei lavori. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

4. Per le sopravvenienze di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione pubblica committente è tenuta a rimborsare alla

gestione speciale dell'edilizia della cassa integrazione guadagni le somme da quest'ultima erogate ai sensi del presente articolo. Al rimborso è tenuta anche l'impresa nei casi in cui essa, al momento della stipula del contratto di appalto, con la diligenza prevista dall'articolo 1176 del codice civile, avrebbe potuto prevedere l'evento impeditivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, vengono determinati i casi in cui la amministrazione pubblica è esonerata dal rimborso, le modalità di quest'ultimo nonché i criteri dell'eventuale ripartizione del rimborso tra l'amministrazione pubblica e l'impresa.

5. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPI, integrato dal Ministro dei lavori pubblici, determina i criteri e le modalità di attuazione di quanto disposto nei commi precedenti.

6. Nell'ambito della gestione speciale dell'edilizia della cassa integrazione guadagni è istituita una evidenza contabile degli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo nonché delle somme rimborsate ai sensi del comma 4 e dei contributi addizionali dovuti ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge 6 agosto 1975, n. 427, relativi ai trattamenti erogati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12:

Art. 12.

(Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

«Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia».

2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, il trattamento speciale di disoccupazione, per i lavoratori che siano stati impegnati, in tali aree, nelle predette attività per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 24 mesi e siano stati licenziati nel periodo di 12 mesi precedente il completamento dei lavori edili degli impianti o delle opere pubbliche, è corrisposto nella misura di cui all'articolo 8.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra

iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

4. Le imprese edili impegnate in opere o di lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle regioni e dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare, in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, per lo svolgimento delle predette opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non superiore al 25 per cento.

5. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni e integrazioni.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo, dal relatore, tende a sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, per i lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 8 e per un periodo non superiore a 18 mesi, elevabile a 27 nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'altro emendamento presentato dal relatore tende ad aggiungere al comma 4 le seguenti parole: «ed è comprensiva di quella prevista nell'articolo 22, comma 1».

Lo metto ai voti.

È approvato.

I senatori Toth ed Emo Capodilista hanno presentato altri tre emendamenti.

Il primo tende ad aggiungere al comma 4 il seguente periodo: «L'avviamento al lavoro avviene su richiesta nominativa».

Il secondo tende ad inserire, sempre dopo il comma 4, il comma seguente: «Al datore di lavoro che assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori che beneficiano del trattamento speciale di disoccupazione è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile a carico della separata contabilità della integrazione salariale straordinaria, pari al 50 per cento del trattamento speciale di disoccupazione che sarebbe stato corrisposto al

lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici».

Il terzo tende ad inserire, dopo il comma 5, il seguente comma: «Il trattamento previsto dal presente articolo è a carico della separata contabilità di cui all'articolo 9 della legge 15 novembre 1968, n. 1115».

Questi tre emendamenti hanno ricevuto parere contrario da parte della Commissione bilancio.

TOTH. Li ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 12, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 12.

(Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini)

1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427, i commi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente:

«Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma per i quali, nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, sono stati versati o sono dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia».

2. Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, per i lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 8 e per un periodo non superiore a 18 mesi, elevabile a 27 nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. I lavoratori di cui al comma 2 non residenti nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti in circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

4. Le imprese edili impegnate in opere o in lavori finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti pubblici sono tenute a riservare ai lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione, di cui ai commi 1 e 2, una percentuale delle assunzioni da effettuare, in aggiunta all'organico aziendale esistente all'atto dell'affidamento dei lavori, per lo svolgimento delle predette opere e lavori. Tale percentuale è determinata dalla Commissione regionale per l'impiego in misura non

superiore al 25 per cento ed è comprensiva di quella prevista nell'articolo 22, comma 1.

5. È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni e integrazioni.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13:

CAPO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 20 da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, nonché delle altre imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi con rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità ai sensi dell'articolo 8.

2. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede a carico di un'apposita evidenza contabile istituita nell'ambito della separata contabilità di cui all'articolo 8, comma 8. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) mediante versamento da parte delle imprese di cui al comma 1 di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La misura del predetto contributo può essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della evidenza contabile, al fine di mantenere l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

b) mediante versamento della somma di cui all'articolo 6, comma 5;

c) mediante un contributo annuo, a carico della separata contabilità di cui all'articolo 8, comma 9, pari ad una percentuale delle entrate derivanti dalla lettera b) del predetto comma, commisurata al rapporto numerico tra beneficiari ai sensi del presente articolo e beneficiari ai sensi dell'articolo 8.

3. Sono abrogati gli articoli 8 e 9, secondo e terzo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del Governo e tende a sopprimere, al comma 1, le parole: «imprese industriali, diverse da quelle edili, nonchè delle altre»; ad inserire, dopo le parole «integrazione salariale», le parole: «diverse da quelle edili».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo è del relatore e tende ad inserire, al comma 1, dopo le parole: «almeno dodici mesi», le parole: «di cui almeno tre di lavoro effettivamente prestato».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il terzo è del relatore e tende ad inserire, dopo il comma 2, il seguente comma: «2-bis. Per la corresponsione del trattamento di cui al comma 1 ai giornalisti provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani al quale sono dovuti i contributi e le somme di cui al comma 2, lettere a) e b)».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'ultimo è del Governo e tende ad aggiungere al comma finale le seguenti parole: «Tali disposizioni continuano a trovare applicazione in via transitoria per i lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 13, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 13.

(Indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale)

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti per riduzione di personale ai sensi dell'articolo 25 da parte delle imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, diverse da quelle edili, il lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno tre di lavoro effettivamente prestato, con rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto alla indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 8.

2. Agli oneri derivanti dalla attuazione del comma 1 si provvede a carico di un'apposita evidenza contabile istituita nell'ambito della separata contabilità di cui all'articolo 8, comma 8. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

a) mediante versamento da parte delle imprese di cui al comma 1 di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La misura del predetto contributo può essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della evidenza contabile, al fine di mantenere l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

b) mediante versamento della somma di cui all'articolo 6, comma 5;

c) mediante un contributo annuo, a carico della separata contabilità di cui all'articolo 8, comma 9, pari ad una percentuale delle entrate derivanti dalla lettera b) del predetto comma, commisurata al rapporto numerico tra beneficiari ai sensi del presente articolo e beneficiari ai sensi dell'articolo 8.

3. Per la corresponsione del trattamento di cui al comma 1 ai giornalisti provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, al quale sono dovuti i contributi e le somme di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Sono abrogati gli articoli 8 e 9, secondo e terzo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Tali disposizioni continuano a trovare applicazione in via transitoria per i lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 13, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 13-bis.

(Lavoratori in cassa integrazione e lavori socialmente utili)

1. Il comma secondo dell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non trova applicazione nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato alla misura del trattamento di integrazione salariale spettante al lavoratore».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

(Norme in materia di contratti di solidarietà)

1. L'ammontare del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo stabilito dalla legge 13 agosto 1980, n. 427, e non subisce riduzioni in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

2. Per il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, l'impresa non è ammessa a richiedere l'accertamento dello stato di crisi aziendale fatta eccezione per il caso previsto dall'articolo 1, comma 5.

A questo articolo è stato presentato da parte del relatore un emendamento tendente ad inserire, dopo il comma 2, il seguente:

«3. Durante il medesimo periodo, l'impresa non è ammessa a richiedere il trattamento di integrazione salariale per ristrutturazione, conversione e riorganizzazione, salvo che la domanda sia presentata per lavoratori non interessati al trattamento concesso ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero per esigenze intervenute successivamente alla stipula del contratto di solidarietà. La presente disposizione non trova applicazione con riferimento a trattamenti concessi sulla base di contratti di solidarietà stipulati anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge e alla loro proroga ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14 nel suo insieme, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

(Lavoro a tempo parziale e anticipazione del pensionamento)

1. Nel caso in cui il contratto collettivo aziendale stipulato con i sindacati dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale, ovvero al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, preveda il ricorso al lavoro a tempo parziale, ai lavoratori ultracinquantacinquenni, se uomini, e cinquantenni, se donne, che abbiano una anzianità contributiva non inferiore a quindici anni e che convengano con il datore di lavoro, ai sensi del predetto contratto collettivo, il passaggio al tempo parziale, per un orario non inferiore alla metà di quello praticato in azienda, spetta, a domanda, e con decorrenza dal mese successivo a quello della sua presentazione, la pensione di vecchiaia.

2. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al comma 1 con la retribuzione, si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con eccezione della retribuzione percepita, durante il periodo di anticipazione del trattamento di pensione, per il rapporto di lavoro trasformato in tempo parziale. In tal caso la pensione è cumulabile nei limiti della mancata retribuzione corrispondente alle ore prestate in meno a seguito della trasformazione del rapporto.

3. Per i lavoratori che, sul presupposto del contratto collettivo previsto al comma 1, abbiano convenuto con il datore di lavoro il passaggio al tempo parziale per un orario inferiore alla metà di quello praticato in azienda, la retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione della pensione è, ove più favorevole, quella dei periodi antecedenti la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. La medesima disposizione si applica ai lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal comma 1, non abbiano presentato domanda per la liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

4. Il diritto di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento, da parte dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, della sussistenza, nel contratto collettivo aziendale, delle finalità previste nel predetto comma.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16. Ne do lettura:

Art. 16.

(Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti ai settori dell'agricoltura e del commercio)

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, il trattamento d'integrazione salariale di cui all'articolo

8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, spetta anche nei casi di sospensioni operate da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per esigenze di ristrutturazione e riconversione aziendale previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Comitato speciale di cui all'articolo 11 della predetta legge n. 457 del 1972.

Il trattamento di cui al comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di novanta giorni e non concorre alla determinazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, primo comma, della citata legge n. 457 del 1972. Le imprese che si avvalgono del trattamento di cui al comma 1 sono tenute a versare alla cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del 4 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del medesimo comma 1.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza dei predetti eventi è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente.

4. Ai lavoratori che con contratto di lavoro a tempo indeterminato siano da più di un anno alle dipendenze delle imprese colpite dagli eventi di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni, può essere erogato anche in mancanza del requisito di cui al comma 3 del predetto articolo, per un ulteriore periodo non superiore a 90 giorni.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4 sono a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, che provvederà a rimborsare l'INPS sulla base di apposite rendicontazioni.

6. La disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale è estesa alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.

Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è a firma dei senatori Toth ed Emo Capodilista e tende a sostituire il comma 1 dell'articolo 16 con il seguente:

«1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, spetta anche nei casi di sospensioni operate da imprese per esigenze di ristrutturazione e riconversione aziendale».

Su tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

TOTH. Preso atto del parere della 5^a Commissione, ritiriamo questo emendamento, anche in considerazione del fatto che la materia è assorbita da un emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, spetta anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro, con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a 1.080. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del comitato speciale di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento di disoccupazione di cui all'articolo 26, comma 4, nella misura del 40 per cento della retribuzione».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha poi presentato un emendamento tendente a sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di 90 giorni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Sempre dal relatore sono stati presentati altri emendamenti. Il primo tende ad aggiungere, dopo il comma 2, i seguenti:

«2-bis. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della citata legge n. 457 del 1972 per un periodo non superiore a 90 giorni.

2-ter. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dei commi 1 e 4 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della predetta legge».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo tende ad inserire, a conclusione del comma 3, il seguente periodo: «Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il terzo tende a sostituire il comma 4 con il seguente: «I benefici di cui ai commi 2-bis e 3 trovano applicazione a decorrere dall'anno 1988».

Lo metto ai voti.

È approvato.

C'è quindi un emendamento del relatore tendente a sostituire, al comma 5, le parole: «dei commi 3 e 4» con le altre: «del comma 3».

SARTORI. La cassa integrazione guadagni deve operare anche nelle aziende colpite da calamità atmosferiche, però, l'onere conseguente non deve gravare sul Fondo di solidarietà destinato alle imprese, ma sulla cassa integrazione guadagni in agricoltura che è in attivo di 170 miliardi e 600 milioni. Se non si risolve questo problema, si creeranno, a mio avviso, complicazioni. Significherebbe scaricare gli oneri su imprese che presentano *deficit* considerevoli. Per il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 590 del 1981 è stata sostenuta una battaglia alla Camera dei deputati; è stato presentato un emendamento dal Gruppo comunista, sostenuto anche da 36 deputati democristiani. Ritengo, signor Presidente, che sia indispensabile far ricorso alla cassa integrazione guadagni in agricoltura poichè presenta l'attivo di cui ho parlato.

VECCHI. Il Fondo di solidarietà nazionale riguarda la copertura assicurativa dei lavoratori agricoli oltre che gli imprenditori, mentre la cassa integrazione guadagni è altra cosa.

SARTORI. Non si ha nemmeno il problema di oneri aggiuntivi; si tratta semplicemente di far gravare questo onere su un altro fondo.

FONTANA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La Commissione bilancio è contraria alla soppressione del comma 5.

SARTORI. Non vi sono oneri aggiuntivi, perchè si tratta di una partita in attivo secondo i calcoli della Ragioneria generale dello Stato.

Gli oneri derivanti dai commi 3 e 4 dovrebbero essere posti a carico della gestione della cassa integrazione guadagni in agricoltura, mentre quelli derivanti dal comma 5 a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 590 del 1981.

ANTONIAZZI. Occorre tener presente che nessuno di questi lavoratori sarà mai messo in cassa integrazione, per la ragione che i lavoratori a tempo indeterminato in queste imprese sono addetti al bestiame oppure sono trattoristi: in caso di calamità verrebbero comunque impegnati. Vi sono grosse aziende che hanno salariati fissi addetti al bestiame, il bestiame va certamente accudito anche durante le calamità.

SARTORI. Si potrebbe riformulare il comma 5 come segue: «Gli oneri derivanti dai commi 3 e 4 sono a carico della cassa integrazione guadagni in agricoltura. Quelli derivanti dal comma 5 sono a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive integrazioni, che provvederà a rimborsare l'INPS sulla base di apposite rendicontazioni».

MICOLINI. Voglio solo far presente che il fondo ha 70 miliardi di passivo: attingiamo ad una legge che difende l'agricoltura, il cui fondo è già sottostimato per circa 100 miliardi ed è quella legge sulla quale insieme ai comunisti abbiamo presentato un emendamento, che è stato l'oggetto dello scandalo per cui si è parlato della *lobby* dell'agricoltura.

ANTONIAZZI. Su questo siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Questo emendamento si concreta in uno spostamento di imputazione di una voce di spesa che resta costante, ma anche tale spostamento credo vada sottoposto al parere della 5^a Commissione.

MICOLINI. Difendo la tesi sin qui sostenuta perchè la legge n. 590 è in *deficit* e tale *deficit* viene alimentato da esposizioni bancarie al tasso del 17 per cento; pertanto se lo Stato trova la copertura mi sembra la soluzione più equa possibile.

PRESIDENTE. Con questa formulazione abbiamo operato una distinzione fra trattamenti da imputare alla cassa integrazione e eventi straordinari che restano imputati al Fondo di solidarietà e che secondo una tesi diffusa avrebbero una consistenza modesta rispetto agli altri. A qualcuno tutto ciò non sembra sufficiente.

MICOLINI. Se il Presidente della Commissione ritiene che l'emendamento sia da accettare, ho l'impressione netta che l'equilibrio complessivo sia raggiunto.

PRESIDENTE. Vista la necessità di chiarimenti con la 5^a Commissione, propongo di accantonare l'emendamento preannunciato dal senatore Sartori.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'emendamento presentato dai senatori Toth ed Emo Capodilista, tendente ad escludere che il contributo di cui al comma 2 sia dovuto dai datori di lavoro iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti. Su tale emendamento la 5^a Commissione si è pronunciata negativamente.

VECCHI. Il comma 2 parla di imprese che si avvalgono del trattamento di cui al comma 1, cioè imprese capitalistiche che hanno dipendenti a tempo indeterminato e quindi non aziende contadine. Inoltre devono avere più di 6 dipendenti.

EMO CAPODILISTA. Il limite tra l'azienda coltivatrice diretta e quella non coltivatrice diretta, non è dato dal numero di lavoratori dipendenti bensì dai familiari.

ANTONIAZZI. Però tra questi familiari vengono inserite anche persone che non lavorano effettivamente nell'azienda.

TOTH. Ritiriamo il nostro emendamento.

Inoltre ritiriamo l'emendamento al comma 4 dell'articolo 16 che tende a sopprimere le parole «da più di un anno» sul quale la 5^a Commissione si era espressa negativamente. Lo ritiriamo perchè è superato anche dall'approvazione dell'emendamento presentato dal relatore.

Allo stesso modo ritiriamo l'emendamento che tende a sopprimere il comma 5 dell'articolo 16.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento all'articolo 16, comma 5, che tende a sostituire le parole: «dei commi 3 e 4» con le parole: «del comma 3».

PRESIDENTE. Sulla base della discussione avvenuta poc'anzi, la Commissione concorda nell'accantonamento dell'articolo 16.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Ne do lettura:

Art. 17.

(Fondo per la mobilità della manodopera - Contributo INPGI)

1. Il limite di lire 19.000 miliardi previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di regolazione debitoria

pregressa dello Stato per il risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria si intende comprensivo del fabbisogno concernente la regolazione del Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per le agevolazioni concesse ai sensi dei commi quinto e sesto dell'articolo 21 e dell'articolo 27 della stessa legge n. 675 del 1977 per il periodo dal 1° gennaio 1983 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i giornalisti il contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 9, lettera c), viene versato dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Su questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento che tende a sopprimere il comma 2, in relazione all'emendamento aggiuntivo del comma 9-bis all'articolo 8.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

Art. 18.

(Disciplina transitoria)

1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento d'integrazione salariale straordinaria richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo con scadenza non oltre il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti sulle domande di proroga di trattamento scadente prima dell'entrata in vigore della presente legge ovvero in corso alla predetta data, sono assunti secondo la previgente normativa e per un semestre ovvero per periodi maggiori nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento.

3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè per quelli concessi ai sensi del comma 1.

4. L'articolo 1, commi 4 e 13, e l'articolo 4 trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 8, devono essere conteggiati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei 365 giorni anteriori alla data stessa.

6. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 8, trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale concessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. In questo caso il periodo di cui al predetto comma inizia a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I lavoratori che al momento dell'entrata in vigore della presente legge beneficiano del trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni, dall'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, e dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i lavoratori dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale per un periodo non superiore ai novanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di 30 giorni, hanno facoltà di collocare in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 11; in questo caso esse non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 6, comma 5.

8. Restano fermi i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI s.p.a. e dall'INSAR s.p.a. e previsti dalle vigenti leggi.

9. I trattamenti speciali di disoccupazione, prorogati sulla base di decreti emanati ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427, dell'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, e dell'articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a 12 mesi. Le predette disposizioni sono abrogate.

Su questo articolo sono stati presentati dal relatore alcuni emendamenti. Ne do lettura:

Aggiungere al comma 7 i seguenti periodi:

«I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 8. Per i predetti lavoratori, ad eccezione di quelli che godono del trattamento per il periodo previsto dall'articolo 8, comma 4, il comma 6 di quest'ultimo articolo non trova applicazione per il periodo decorrente dal 25° al 30° mese di godimento dell'indennità di mobilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere

l'anticipazione del trattamento prevista dall'articolo 8, comma 3. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto».

Al comma 2 sopprimere le parole: «e per un semestre ovvero per periodi maggiori»; e alla fine aggiungere «ovvero per un periodo con scadenza non oltre i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. «L'articolo 1, commi 4 e 13, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L'articolo 4 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge».

Sopprimere il comma 6.

Al comma 7 sostituire il primo periodo con il seguente: «Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiare del predetto trattamento alla data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Il periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

Nel secondo periodo del comma 7 sostituire le parole: «hanno facoltà di collocare» con la parola: «collocano».

Nel comma 8, dopo le parole: «Restano fermi», inserire le altre: «nei confronti dei propri ex dipendenti».

All'inizio del comma 9 aggiungere le seguenti parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori che, alla predetta data, risultano titolari di».

Al comma 9, dopo le parole: «legge 26 maggio 1978, n. 215,» sostituire tutte le parole, sino alla fine, con le seguenti: «cessano di beneficiare dei predetti trattamenti e sono iscritti nelle liste di mobilità, con diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 8. Le disposizioni sopra richiamate sono abrogate».

Il Governo ha presentato un emendamento, tendente ad aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, la facoltà di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, resta ferma la predetta iscrizione».

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento al comma 2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento al comma 4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento soppressivo del comma 6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento al comma 7, sostitutivo del primo periodo, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento al secondo periodo del comma 7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al comma 7 presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento al comma 8, presentato dal relatore.

È approvato.

Pongo ai voti l'emendamento al comma 9, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del comma 9-bis, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 18, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 18.

(Disciplina transitoria)

1. I provvedimenti di prima concessione del trattamento d'integrazione salariale straordinaria richiesti con domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, sono assunti secondo la previgente normativa ed il trattamento può essere concesso per un periodo con scadenza non oltre il centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I provvedimenti sulle domande di proroga di trattamento scadente prima dell'entrata in vigore della presente legge ovvero in corso alla predetta data, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, ovvero per un periodo con scadenza non oltre i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.

3. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 6, non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per quelli concessi ai sensi del comma 1.

4. L'articolo 1, commi 4 e 13, si applica ai trattamenti di integrazione salariale concessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per quelli concessi ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e con riferimento ai periodi di integrazione salariale successivi alla data stessa. L'articolo 4 si applica ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria concessi in base a domanda presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 10, devono essere conteggiati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge limitatamente a quelli compresi nei 365 giorni anteriori alla data stessa.

6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiare del predetto trattamento alla

data del 31 dicembre 1988 in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero ai sensi delle seguenti leggi: articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Il periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di 30 giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 11; in questo caso esse non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'articolo 6, comma 5. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 8. Per i predetti lavoratori, ad eccezione di quelli che godono del trattamento per il periodo previsto dall'articolo 8, comma 4, il comma 6 di quest'ultimo articolo non trova applicazione per il periodo decorrente dal 25° al 30° mese di godimento dell'indennità di mobilità. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere l'anticipazione del trattamento prevista dall'articolo 8, comma 3. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto.

7. Restano fermi, nei confronti dei propri ex dipendenti, i compiti di reimpiego svolti dalla GEPI s.p.a. e dall'INSAR s.p.a. e previsti dalle vigenti leggi.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori che, alla predetta data, risultano titolari di trattamenti speciali di disoccupazione, prorogati sulla base di decreti emanati ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 6 agosto 1975, n. 427, dell'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, e dell'articolo 4-ter del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, cessano di beneficiare dei predetti trattamenti e sono iscritti nelle liste di mobilità, con diritto all'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 8. Le disposizioni sopra richiamate sono abrogate.

9. Per i lavoratori sospesi dal lavoro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, la facoltà di chiedere l'iscrizione nella lista di collocamento, resta ferma la predetta iscrizione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19:

TITOLO II

ATTUAZIONE DI DIRETTIVE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CAPO I

ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Art. 19.

(Trasferimenti d'azienda)

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno sessanta giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali, costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro i dieci giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi trenta giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, degli obblighi di informazione e di esame congiunto previsti nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o che siano state assoggettate alle procedure richiamate dall'articolo 3, e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, per i lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente non trova applicazione il primo comma dell'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo non risultino condizioni di miglior favore.

4. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle

assunzioni che l'acquirente, affittuario o subentrante effettui un anno dalla data del trasferimento.

Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il relatore ha proposto di sostituire al comma 1 il termine di 60 giorni con quello di 20 giorni, nonchè di sostituire al comma 2 i termini di 10 giorni con termini di 5 giorni ed il termine di 30 giorni con quello di 7 giorni. Anche i senatori Toth ed Emo Capodilista propongono di sostituire al comma 1 il termine di 60 giorni, ma con il termine di 10 giorni, nonchè di sostituire al comma 2 i due termini di 10 giorni e quello di 30 giorni, rispettivamente con termini di 5, 5 e 10 giorni.

VECCHI. Mi sembra che i termini previsti nel comma 2 siano eccessivi o quanto meno non proporzionati rispetto alla parte precedente. Sono d'accordo a ridurre i termini, ma in modo proporzionale.

LAMA. Indichiamo un termine complessivo così stiamo tranquilli.

ANTONIAZZI. Facciamo un ragionamento realistico. Chi può essere seriamente convinto che in cinque giorni si riescano ad esaurire trattative su problemi così complessi? Come si fa a pensare di ridurre il termine di trenta giorni in uno di sette giorni? Tutti conosciamo la lunghezza dei tempi necessari per affrontare i trasferimenti di impresa, che riguardano la collocazione dei lavoratori, il riconoscimento delle qualifiche, i trattamenti di anzianità. Davvero qualcuno pensa che in sette giorni si riesca a completare una trattativa su questioni così complesse? Se una parte (in questo caso un'impresa) «mena il can per l'aia», sette giorni passano in un fiato.

VECCHI. Esisteva la preoccupazione, di cui ci siamo resi conto, di garantire un tempo lungo per la comunicazione per non mettere in piazza le condizioni dell'impresa, dato che un'azienda in qualche modo posta in discussione perde di valore quando per troppo tempo rimangono aperti i problemi relativi alla regolamentazione dei rapporti con i lavoratori. Penso che per le comunicazioni possano prevedersi tempi rapidi, ma il confronto non può avvenire in tempi così ristretti.

PRESIDENTE. Esiste prima di tutto un problema di logica matematica. Se deve essere data comunicazione venti giorni prima del trasferimento occorre che le procedure si esauriscano in venti giorni, perchè altrimenti si deve rinviare il trasferimento.

VECCHI. Prevediamo almeno che la consultazione debba esaurirsi entro dieci giorni.

TOTH. Prima era previsto un termine complessivo di sessanta giorni: dieci per la comunicazione, dieci per l'avvio della trattativa e trenta giorni per quest'ultima; in tutto quindi cinquanta giorni, lasciando gli ultimi dieci per tranquillità. Applicando lo stesso ragionamento e ponendo un termine complessivo di venti giorni, i

diversi termini devono essere portati a cinque giorni più cinque giorni più sette giorni. Se intendiamo portare il numero dei giorni entro cui la consultazione deve intendersi esaurita a dieci, anzichè a sette, il termine complessivo deve essere portato a 25 giorni.

PRESIDENTE. Vorrei distinguere tra l'esigenza di considerare esaurita la consultazione ai fini del verificarsi del trasferimento, sulla quale dobbiamo riconoscere la giusta aspettativa dell'impresa che deve muoversi con rapidità, e la esigenza di trattare sulle condizioni ed il trattamento dei lavoratori, che non deve essere per forza limitata alla consultazione relativa al trasferimento dell'impresa.

CALVI, relatore alla Commissione. Modifico le mie proposte nel senso di sostituire il termine di sessanta giorni con quello di venticinque giorni e di sostituire, al comma 2, i termini di dieci giorni per la comunicazione, dieci giorni per l'avvio della consultazione trenta giorni per l'esaurimento della stessa, rispettivamente con i termini di 7 giorni, 7 giorni e 10 giorni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire al comma 1 la parola: «sessanta» con la parola: «venticinque».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire al comma 2 le parole: «dieci» con le parole: «sette» e la parola: «trenta» con la parola: «dieci».

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel comma 2, le parole: «degli obblighi di informazione e di esame congiunto previsti» con le parole: «dell'obbligo di esame congiunto previsto».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo il comma 2, il seguente comma *2-bis*:

«*2-bis.* I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

“In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che non siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Dal relatore è stato presentato un altro emendamento tendente a sostituire al comma 3 le parole: «o che siano state assoggettate alle procedure richiamate dall'articolo 3» con le seguenti: «o che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 3,».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'ultimo emendamento del relatore tendente a sostituire al comma 3 le parole: «per i lavoratori che passano alle dipendenze dell'acquirente» con le seguenti: «ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Resta inteso che gli emendamenti presentati dai senatori Toth ed Emo Capodilista si intendono preclusi.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 19, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 19.

(Trasferimenti d'azienda)

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali, costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro i sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che non siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente».

4. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quarto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 3 della presente legge, e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione il primo comma dell'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo non risultino condizioni di miglior favore.

5. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che l'acquirente, affittuario o subentrante effettui entro un anno dalla data del trasferimento.

È approvato.

A questo punto propongo di sospendere i nostri lavori.
Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 13,20, riprendono alle ore 18,20.

PRESIDENTE. Torniamo all'esame dell'articolo 1, precedentemente accantonato.

VECCHI. Ritiriamo l'emendamento tendente ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il comma 6.

PRESIDENTE. Resta l'emendamento del relatore, tendente ad aggiungere dopo il comma 1 altri due commi. Su questo emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per mancanza di copertura. Trattandosi però di una modifica sulla quale i Gruppi si erano espressi in modo favorevole, sarebbe opportuno che il Governo ci fornisse qualche garanzia.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non esiste problema di copertura finanziaria. Infatti, lo stanziamento verrà reperito all'interno della legge finanziaria. Quando andremo ad istituire le pratiche terremo conto che la capienza deve rimanere all'interno dello stanziamento fissato.

PRESIDENTE. Quindi si usa il criterio che se non c'è copertura tale norma cessa di essere applicata.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma questo vale anche per l'indotto. Fino ad ora non era previsto il vincolo di rimanere all'interno dello stanziamento, ma ora questo vale anche per la cassa integrazione alle imprese dell'indotto.

VECCHI. Qual è la decorrenza? Il ragionamento del Ministro è chiaro: prima per la cassa integrazione non avevamo limiti di spesa; ora essi sono fissati dalla legge finanziaria in 1.200 miliardi e quindi anche l'allargamento all'indotto deve rimanere entro questi termini. Ma la legge finanziaria ha già indicato un tetto di spesa: perchè dobbiamo rimandare di un anno l'entrata in funzione?

SARTORI. Tra l'altro, l'indotto favorisce le piccole e medie imprese, quelle collegate alle grandi attività industriali. Giustamente questa mattina si è parlato della Fiat; la Fiat ha una miriade di piccole attività industriali che operano ai suoi confini. Allora non credo che possiamo penalizzare questi lavoratori.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, do nuovamente lettura dell'emendamento presentato dal relatore, con la modifica proposta dal Ministro, tendente ad aggiungere dopo il comma 1 dell'articolo 1 i seguenti commi:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1990 le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane che hanno i requisiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente ai sensi del comma 1-ter e che sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione delle predette sospensioni o contrazioni.

1-ter. Si ha influenza gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1-bis, quando, nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o di

servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel triennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria».

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori è stato stabilito «A decorrere dal 1990» perchè nell'articolo 24 si fa decorrere da questa data lo stanziamento fisso.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la copertura, vi prego, onorevoli senatori, di prendere in considerazione l'emendamento presentato dal relatore all'articolo 24 che è molto importante in quanto ci consente di dare elasticità al provvedimento almeno con riferimento ad un paio di fattispecie. Proprio per questo motivo è stato introdotto il riferimento al 1990.

VECCHI. Signor Presidente, intervengo brevemente perchè mi sembra che in comitato ristretto avessimo concordato il biennio e non il triennio. Questo aspetto è stato lungamente discusso: noi riteniamo che le imprese dell'indotto, che lavorano da due anni, abbiano le carte in regola.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Personalmente sono favorevole al triennio. Siccome lo stanziamento è sempre lo stesso, rischiamo di andare a tagliare lo stanziamento della cassa integrazione, cioè di incidere su coloro che adesso sono più direttamente colpiti. Se noi stabiliamo il tetto del 50 per cento del complessivo fatturato, vuol dire che le imprese che hanno la metà del fatturato hanno altre possibilità di recupero.

Onorevoli senatori, dobbiamo tener presente che noi incidiamo su quelle disponibilità che hanno una destinazione principale: la cassa integrazione per aziende in crisi. Ovviamente il problema non si porrebbe se fossimo in presenza di un'abbondanza di risorse. Se prevediamo il biennio allarghiamo la base e quindi aumentiamo la possibilità che aziende parzialmente in crisi consumino una parte notevole delle proprie risorse.

Per questi motivi, raccomando alla Commissione il mantenimento del triennio.

TOTH. Signor Presidente, siccome queste disposizioni si possono prestare ad alcuni abusi, ritengo opportuno introdurre qualche vincolo in più (dobbiamo immaginare la lotta che si verificherà per avere il 50 per cento). Se noi prevediamo il triennio assicuriamo una garanzia in più ed è per questo motivo che sono favorevole al suo mantenimento.

VECCHI. Signor Presidente, desidero prendere ancora una volta la parola e mi scuso della mia insistenza. Il ragionamento che ha fatto l'onorevole Ministro è giusto soltanto in parte. Infatti, quando pretendiamo che l'impresa dell'indotto abbia effettuato più del 50 per cento del suo fatturato per lavori commissionati da una azienda committente, stabiliamo un limite minimo. Vi sono aziende che lavorano prevalentemente per grandi imprese e quando queste ultime portano avanti processi di ristrutturazione o di riconversione o subiscono delle crisi di carattere aziendale per l'andamento del mercato, si registra immediatamente una ripercussione sulle piccole e medie imprese tanto che alcune addirittura falliscono. Una grande impresa ha capacità di resistenza, mentre la piccola azienda non può resistere sul mercato se le viene a mancare il principale lavoro offerto dall'azienda committente.

Per questi motivi, ritengo che il problema abbia un rilievo particolare. Noi dobbiamo stabilire innanzitutto che la prestazione non deve essere occasionale, e a tal fine dobbiamo chiedere un congruo periodo. Tuttavia tre anni sono eccessivi perchè ci troviamo di fronte ad una notevole mobilità delle imprese nel decentrare le proprie attività produttive.

La seconda garanzia è data dal tetto che abbiamo stabilito nel complesso del fatturato e questo mi sembra un elemento accettabile. Insisto dunque perchè sia inserita la questione dei bienni, proprio tenendo conto che vogliamo andare in favore delle piccole e medie imprese. Abbiamo stabilito il tetto dei quindici dipendenti che non è cosa di poco conto.

ANGELONI. Basta che ci mettiamo d'accordo su alcune questioni. Vi confesso che non invidio chi dovrà applicare questa normativa. Indicare due o tre anni è la stessa cosa se non scattano i meccanismi di controllo poichè vi sarà una corsa da parte delle aziende che hanno tutto l'interesse a dimostrare ciò che fa loro comodo. Non abbiamo problemi su due o tre anni e se vogliamo indicare un biennio facciamo pure. Il punto non è questo, ma di vedere se avremo la capacità di controllare ciò che faranno le aziende per dimostrare che in realtà rientrano nei limiti. Ripeto, queste avranno tutto l'interesse a dimostrare ciò che fa loro comodo.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Dovremmo quindi prevedere un accertamento fiscale.

ANGELONI. Per come funziona il fisco in Italia la cosa non è affatto rassicurante in quanto il fisco funziona solo per il lavoro dipendente.

VECCHI. Ma le imprese dovranno pur portare l'ammontare dell'introito complessivo.

PRESIDENTE. Se indichiamo il biennio allargheremo la base dei benefici, mentre se indichiamo il triennio la restringiamo al di là del problema della maggiore o minore garanzia. Certo, l'impresa che per tre anni lavora con lo stesso fornitore sarà quella più radicata in una

posizione dominante rispetto all'impresa decentrata, mentre l'altra impresa può aver avuto un insieme di commesse che durano due anni per poi passare ad altro. Se vogliamo individuare la fattispecie del decentramento industriale o dell'impresa dominante sull'impresa dominata, la previsione del triennio si presta meglio al ragionamento. Però, a parte questo, c'è una considerazione che richiamo alla vostra attenzione e sensibilità. Le risorse saranno limitate e se restringiamo il campo probabilmente potranno essere distribuite più equamente, mentre, se allarghiamo il campo c'è il rischio che ciò non accada.

VECCHI. Non credo che sarà questo a far traboccare il vaso.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In alcune zone sì.

VECCHI. Abbiamo posto la condizione dei quindici dipendenti. Non possiamo non partire da questo.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non dimenticate che abbiamo inserito la cosiddetta crisi ambientale. Ci possiamo trovare in una situazione in cui per una crisi ambientale si prevede la cassa integrazione e una intera area geografica viene coinvolta. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che facciamo; comunque non mi formalizzo eccessivamente sul biennio e sul triennio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 1, che, nel testo emendato, risulta così modificato:

Art. 1.

(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)

1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, il requisito occupazionale deve sussistere nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1990, le disposizioni in materia di integrazione salariale straordinaria si applicano anche ai dipendenti delle imprese artigiane che hanno i requisiti occupazionali di cui al comma 1 dell'articolo 1 e che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensione o contrazioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente ai sensi del comma 2 e che

sia stata ammessa al trattamento straordinario in ragione delle predette sospensioni o contrazioni.

1-ter. Si ha influenza gestionale prevalente, ai fini di cui al comma 1, quando, nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e fornitori di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria.

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base di criteri determinati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI). L'impresa può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. La modifica è soggetta all'approvazione del CIPI.

3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il CIPI, per i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa, ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi.

4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere concesso anche per i casi di sospensione dell'attività produttiva conseguente ad accordi tra l'imprenditore, i sindacati provinciali di categoria dei lavoratori ed i soggetti istituzionali competenti ovvero a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa assunti per la tutela della salute pubblica e la salvaguardia del territorio. In questi casi il trattamento, ove venga richiesto successivamente ad un trattamento concesso per crisi aziendale derivante da altre cause, può essere erogato anche in deroga a quanto disposto nel secondo periodo del comma 5.

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità della rotazione prevista nel comma 9 devono formare oggetto

delle informazioni e dell'esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi adottati dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il CIPI, entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento, nel caso in cui in questo periodo le parti non abbiano raggiunto un accordo sulla materia, integra il contenuto del programma, con la previsione dei meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti.

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano a tal fine anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato per i casi previsti dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 3, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al precedente comma 3, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del precedente comma 7.

10. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario per le unità produttive e per i periodi per i quali abbia richiesto l'intervento ordinario.

11. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 8, i periodi antecedenti la data della predetta trasformazione.

12. Il CIPI, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, fissa annualmente i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'articolo 12, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori da valere per la selezione dei casi di intervento per l'anno successivo, nonché i criteri per l'applicazione del comma 10.

È approvato.

Se non si fanno osservazioni, l'articolo 20 viene per il momento accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Ne do lettura:

TITOLO III

NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE

Art. 21.

*(Disposizioni in materia di assicurazione
contro la disoccupazione)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, continuano a trovare applicazione anche dopo la data del 31 dicembre 1988 nelle parti non modificate dal presente articolo.

2. La misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione fissata dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 86 del 1988, è elevata al 15 per cento della retribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1989 e al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1990.

3. Per i lavoratori in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi fissati dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, l'attività lavorativa da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione è quella svolta nell'anno precedente quello di presentazione della relativa domanda. Tale domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di almeno due anni di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, il lavoratore ha diritto all'indennità giornaliera qualora in suo favore siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione almeno per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il primo biennio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sugli effetti prodotti sul mercato del lavoro dalle disposizioni suddette, formulando proposte per il definitivo riordino della disciplina in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

6. L'erogazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria nella misura determinata dal presente articolo è sospesa sino all'entrata in vigore di una successiva legge nella quale saranno indicati i mezzi di copertura dei relativi oneri.

Su questo articolo sono stati presentati dal relatore i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 4.

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma 5-bis:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi compresi quelli agricoli, i quali non abbiano compiuto il 22^o anno di età entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello della presentazione della domanda di cui al comma 3 del presente articolo, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè nell'anno precedente quello del godimento delle prestazioni abbiano prestato almeno 78 giorni di attività lavorativa per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assunzione obbligatoria».

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'onere per l'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 miliardi per l'anno 1989, in lire 1.046 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.036 miliardi per l'anno 1991 si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Norme in materia di trattamento di disoccupazione».

Il secondo emendamento presentato dal relatore ha incontrato il parere contrario della 5^a Commissione, mentre per quanto riguarda la parte relativa al comma 6 il parere della Commissione bilancio è favorevole.

SARTORI. Mi sembra che qui si riveda in modo radicale il sistema in vigore: inserendo nella norma i lavoratori agricoli si fa saltare il meccanismo dei cinquanta giorni più cinquanta giorni ed il relativo indennizzo. In sede di comitato ristretto si era deciso in modo diverso. Si parla in un modo e poi si scrive in un altro. D'ora in poi non parteciperò più ai lavori in sede ristretta perchè mi sembra vengano adottati sistemi inaccettabili.

C'è un sistema in vigore da trent'anni che con questa norma rischia di saltare: non so chi abbia formulato un emendamento del genere.

PRESIDENTE. Senatore Sartori, poichè non siamo abituati a questo tipo di affermazioni nella nostra Commissione, sarebbe opportuno che lei non cercasse di introdurlo, soprattutto facendo riferimento al-

l'operato di persone che non sono presenti. Ad ogni modo, è chiaro che se un emendamento viene a cadere la norma precedente resta in vigore.

SARTORI. Desidero soltanto sapere chi ha scritto il testo, dato che in sede di comitato ristretto avevamo assunto decisioni diverse.

VECCHI. L'articolo 21 è molto importante, riguardando il trattamento di disoccupazione. Considerate le osservazioni della Commissione bilancio, sarebbe bene che rileggesimo la parte che rimane, perchè mi sembra che le obiezioni del collega Sartori a questo punto non abbiano più ragione d'essere. Infatti tale articolo recita:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, continuano a trovare applicazione anche dopo la data del 31 dicembre 1988 nelle parti non modificate dal presente articolo.

2. La misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione fissata dall'articolo 7 citato al precedente comma 1 è elevata al 15 per cento della retribuzione a decorrere dal 1° gennaio 1989 e al 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1990.

3. Per i lavoratori in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi fissati dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, l'attività lavorativa da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione è quella svolta nell'anno precedente quello di presentazione della relativa domanda. Tale domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di almeno due anni di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, il lavoratore ha diritto all'indennità giornaliera qualora in suo favore siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione almeno per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione».

Si tratta dei dodici mesi lavorati nel biennio e non nell'ultimo periodo, in modo da far salvo quanto stabilito dalla legge n. 160 del 1988.

Avevamo introdotto il principio in modo specifico, ma la Commissione bilancio ha dato parere contrario. È per questo che ho chiesto dei chiarimenti.

PRESIDENTE. Avevamo proposto un comma 5-bis che prevedesse per l'erogazione di trattamenti ordinari di disoccupazione il possesso necessario dei requisiti di legge richiesti per l'erogazione dei benefici e l'obbligo di preventivo versamento dei contributi. La 5^a Commissione ha dato parere contrario a questo emendamento.

VECCHI. Se non possiamo migliorare il dettato della legge n. 160, almeno non dobbiamo peggiorarlo. Parliamo dei cosiddetti «centottantisti» e non dei «sessantottisti».

PRESIDENTE. Secondo il senatore Vecchi, si dovrebbe modificare il comma 4 per mantenere la precedente disciplina in materia.

Onorevoli senatori, di conseguenza, al comma 4 dell'articolo 21 è stato presentato un emendamento da parte del senatore Vecchi tendente a sostituire le parole: «almeno per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione» con le seguenti: «come previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160».

Per quanto riguarda il comma 5-bis proposto dal relatore, l'emendamento si riferisce ad un punto critico che non è stato accettato dalla 5^a Commissione (e questo è un dato di fatto). Allora bisogna vedere se è possibile introdurre degli elementi compensativi che ci permettano di superare l'ostacolo. Possiamo procedere in questo modo, però le proposte devono essere costruttive.

VECCHI. Signor Presidente, sarebbe opportuno trovare in questa materia una soluzione innovativa per garantire, soprattutto ai giovani, la possibilità di veder riconosciuto il lavoro svolto durante l'anno precedente. Inoltre, ciò ci potrebbe consentire di fare emergere il lavoro nero e, da un punto di vista generale e sociale, rappresenterebbe un salto di qualità. Se ciò non è possibile per questioni di bilancio, ritengo allora che debbano essere rispettate le norme previste dalla legge n. 160 del 1988.

PRESIDENTE. Senatore Vecchi, tale normativa allarga la possibilità di accedere al beneficio, mentre noi avevamo previsto una norma più restrittiva.

SARTORI. Signor Presidente, intervengo brevemente per chiedere al senatore Vecchi se è possibile limitare eventualmente tale provvedimento all'area meridionale.

VECCHI. Senatore Sartori, è già previsto. Le 78 giornate sono previste dalla legge n. 160. Noi abbiamo due tipi di disoccupazione ordinaria. Innanzitutto c'è la disoccupazione dei centottantisti; per quelli che devono avere 180 giorni è necessario che abbiano lavorato un anno nel biennio e che siano stati versati i contributi assicurativi. Poi vi sono tutti gli altri che hanno un rapporto di lavoro non permanente (cioè che fanno gli stagionali) per i quali è prevista una posizione assicurativa di due anni e 78 giorni lavorati nell'anno precedente.

CALVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento tendente ad inserire, dopo il comma 5 dell'articolo 21, un ulteriore comma. Comunico, inoltre, che ritiro anche l'emendamento tendente a sopprimere il comma 4 dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Vecchi, che tende a sostituire al comma 4 dell'articolo 21 le parole: «almeno per i dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione» con le seguenti: «come previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del relatore che tende a sostituire il comma 6 dell'articolo 21, di cui ho già dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 21, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 21.

(Disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, continuano a trovare applicazione anche dopo la data del 31 dicembre 1988 nelle parti non modificate dal presente articolo.

2. La misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione fissata dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 86 del 1988, è elevata al 15 per cento della retribuzione a decorrere dal 1^o gennaio 1989 e al 20 per cento a decorrere dal 1^o gennaio 1990.

3. Per i lavoratori in possesso dei requisiti assicurativi e contributivi fissati dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, l'attività lavorativa da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'indennità ordinaria di disoccupazione è quella svolta nell'anno precedente quello di presentazione della relativa domanda. Tale domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di almeno due anni di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, il lavoratore ha diritto all'indennità giornaliera qualora in suo favore siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione, come previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il primo biennio, il Ministro del lavoro e della

previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sugli effetti prodotti sul mercato del lavoro dalle disposizioni suddette, formulando proposte per il definitivo riordino della disciplina in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

6. All'onere per l'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 miliardi per l'anno 1989, in lire 1.046 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.036 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Norme in materia di trattamento di disoccupazione».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Ne do lettura:

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

CAPO I

RIFORMA DELLE PROCEDURE DI AVVIAMENTO

Art. 22.

(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere mediante richiesta nominativa tutti i lavoratori a decorrere dalla medesima data. Essi, quando occupino più di 10 dipendenti, sono tenuti, qualora effettuino le predette assunzioni, a riservare il 20 per cento di esse ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 4.

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, nonchè del personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonchè del personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei

datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'impiego, vengono determinati i criteri di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in particolare con riferimento alle possibilità di temporaneo esonero relativo alle situazioni di accertata difficoltà dell'impresa ad adempiere a causa della mancanza, nella lista delle categorie deboli, di lavoratori che siano in possesso delle professionalità richieste.

4. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

a) i lavoratori iscritti da più di tre anni nella prima classe delle liste del collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 7;

c) categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego.

5. Le Commissioni regionali per l'impiego possono, con motivata deliberazione da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 4. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al 30 per cento.

6. La deliberazione, che può essere assunta anche limitatamente a territori subregionali, viene sottoposta, dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

7. Ai fini di incentivare l'assunzione delle categorie di lavoratori più deboli sul mercato del lavoro il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di determinare una riduzione degli oneri contributivi dovuti per lavoratori appartenenti alle categorie deboli ed assunti, su richiesta numerica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato da datori di lavoro nei cui confronti trova applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. La determinazione può avvenire per specifiche aree territoriali, per particolari categorie di lavoratori e per limitate quote di essi. La riduzione degli oneri contributivi non può essere superiore al 50 per cento e deve avere una durata pari a quella del periodo di disoccupazione dei predetti lavoratori e comunque non superiore a ventiquattro mesi.

8. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità che egli assuma, su richiesta numerica, a tempo indeterminato è, per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo in ordine di votazione è il subemendamento all'emendamento presentato dal relatore e dai senatori Vecchi, Chiesura, Antoniazzi, Lama, Iannone, Ferraguti e Gambino e tende ad aggiungere, dopo le parole: «siano assunzioni a termine», le seguenti: «purchè rapportati al tempo annuale di lavoro».

Il secondo è del relatore e tende a sostituire il secondo periodo del comma 1 con il seguente: «Essi, quando occupino più di 10 dipendenti, sono tenuti, qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il 20 per cento di esse, anche quando siano assunzioni a termine, ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 4».

Il terzo è dei senatori Toth e Emo Capodilista e tende ad inserire al comma 1, dopo le parole: «legge 29 aprile 1949, n. 264,», le seguenti: «e della legge 11 marzo 1970, n. 83».

Il quarto è dei senatori Toth e Emo Capodilista e tende a sostituire al comma 1 le parole: «20 per cento» con le altre: «15 per cento».

Il quinto è del relatore e tende ad aggiungere al comma 2, dopo le parole: «appartenente alle», le seguenti: «qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria nonché alle».

Il sesto è del relatore e tende a sostituire il secondo periodo del comma 3 con i seguenti: «Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 4 ed in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».

Il settimo è del relatore e tende ad inserire dopo il comma 3 il seguente: «3-bis. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento».

L'ottavo è del relatore e tende a premettere al comma 5 le seguenti parole: «Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale,».

Il nono è del relatore e tende a sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Al fine di incentivare l'assunzione delle categorie più deboli sul mercato del lavoro, ivi comprese quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di determinare, nei limiti delle apposite disponibilità di cui alla delibera del CIPE di cui all'articolo 24, comma 1, una riduzione degli oneri contributivi dovuti per i predetti lavoratori ovvero l'erogazione di un contributo commisurato alla retribuzione ad essi corrisposta. Nel predetto decreto vengono determinate le condizioni per l'attribuzione dei predetti incentivi tenendo conto in particolare della necessità di promuovere assunzioni a tempo indeterminato e presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali; vengono inoltre determinati i limiti temporali e l'ammontare dei predetti

incentivi con riferimento alla durata del periodo di disoccupazione dei lavoratori ed all'entità del fattore di svantaggio sul mercato del lavoro».

Il decimo è dei senatori Vecchi, Chiesura, Antoniazzi, Lama, Ferraguti, Iannone e Gambino e tende a sostituire, al comma 5, le parole: «30 per cento» con le altre: «40 per cento» e ad aggiungere le parole: «per le aree previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

L'undicesimo è dei senatori Vecchi, Chiesura, Antoniazzi, Lama, Ferraguti, Iannone e Gambino e tende ad aggiungere dopo il comma 7 il seguente comma: «7-bis. Le Commissioni regionali per l'impiego devono emanare disposizioni alle Commissioni circoscrizionali per assicurare che gli avviamenti garantiscano il rispetto della percentuale di occupazione femminile in rapporto alle iscritte alle liste di mobilità e alla disoccupazione presente nel territorio».

Il dodicesimo è del relatore e tende ad aggiungere, dopo il comma 8, i seguenti commi: «8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente una quota del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. La predetta quota è ripartita tra le regioni in proporzione al numero dei lavoratori, appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna regione».

«8-ter. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dagli uffici del collocamento, secondo modalità determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per il periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1».

EMO CAPODILISTA. Nell'articolo 22 si parla della richiesta nominativa e della normativa del 1949 oltre alla legge n. 274 e alla legge n. 83 del 1977. Io non vedo perchè per il settore dell'agricoltura si debba fare un trattamento diverso.

IANNONE. L'agricoltura ha una normativa particolare.

PRESIDENTE. Ritengo sia necessario procedere secondo un ordine logico e vorrei pregare di considerare prioritario il sub-emendamento presentato dai senatori Vecchi ed altri che riguarda il primo periodo.

VECCHI. Per quanto riguarda il sub-emendamento, possiamo accedere senz'altro alla formulazione tendente a consentire tra la percentuale di assunzione anche lavoratori a tempo determinato. Però dobbiamo cautelarci per impedire che queste assunzioni costituiscano un modo di violare la legge e di eludere l'impegno di garantire l'avvio al lavoro di una percentuale delle categorie considerate svantaggiate. Indico subito il modo in cui ciò può avvenire. Se non stabiliamo dei limiti per i lavoratori a tempo determinato, può avvenire che un datore di lavoro assuma per uno o due mesi un lavoratore a tempo determinato e poi lo licenzi nei limiti della percentuale non rispettando in questo

modo la stessa. La percentuale è già una soglia abbastanza limitata per tutelare le categorie svantaggiate; se non ci cauteliamo, ci troveremo tra alcuni anni in una situazione per cui chi è iscritto nelle liste di mobilità o nelle lunghe liste di lavoratori iscritti da più tempo nel collocamento non troverà alcuna forma di alleggerimento perchè si può surrogare l'impegno con espedienti che non offrono certezza di occupazione. Allora non si possono occupare lavoratori in sostituzione di altri che vanno in maternità o in malattia, in maniera dunque sostanzialmente temporanea e limitata. Per questi motivi avevo indicato una corrispondenza nell'anno di lavoro. Se si vuole di più, possiamo rinviare, come è stato fatto nella legge n. 56, agli accordi stabiliti coi sindacati nel qual caso avremmo una tutela nel senso che saranno avviati quei lavoratori a tempo determinato contrattati con i sindacati.

PRESIDENTE. Cogliendo spunto dall'ultima frase e assumendo personalmente la responsabilità della mia posizione, sarei propenso ad accogliere in gran parte le argomentazioni svolte, portandole però ad una conseguenza giuridicamente più netta e limitativa: assunzione a termine, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 56. Ciò significa assunzione nel quadro di accordi con i sindacati approvati dalle Commissioni regionali, in pratica assunzione a termine di cui all'accordo raggiunto sabato scorso e cioè assunzione a termine preparatoria di assunzione definitiva. Sono infatti d'accordo nel ritenere che una assunzione a termine o la sostituzione di un lavoratore ammalato può essere considerata come adempimento dell'obbligo di assunzione nell'ambito delle fasce deboli.

VECCHI. Anche per quanto riguarda la seconda proposta di modifica, per un errore la nostra richiesta è riferita soltanto alle aree del Mezzogiorno, mentre pensavamo di allargarla all'insieme della realtà anche perchè dove c'è un mercato del lavoro più debole diventa difficile imporre obblighi di un certo tipo e quindi è più facile laddove il mercato è più vivace e accessibile. Comunque, ritiriamo l'emendamento relativo alla modifica della percentuale del 30 per cento e all'aggiunta della dizione riferita alle aree previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978.

EMO CAPODILISTA. Si tratta di adeguare le modalità di assunzione anche per l'agricoltura. Mi sembra che ormai, soprattutto in molte regioni, la situazione comporti che la richiesta di lavoratori da parte di aziende agricole segua le stesse modalità usate per altri settori. Si proponeva di inserire, dopo il riferimento alla legge n. 264 del 1949, anche il riferimento alla legge n. 83 dell'11 marzo 1970, che riguarda le assunzioni nel settore agricolo.

VECCHI. Siamo fermamente contrari a questa proposta, anche perchè il collocamento agricolo agisce in modo particolare ed ha delle regole che riguardano la procedura di avviamento degli avventizi e dei lavoratori fissi. Sarebbe meglio indicare una norma di carattere generale, perchè si tratta di un problema molto complesso la cui soluzione comporterebbe modificazioni assai diffuse.

PRESIDENTE. Non esprimo un'opinione, che potrebbe essere abbastanza simpatetica nei confronti di tale proposta. Però, nel corso dei nostri lavori in comitato ristretto avevamo convenuto di non modificare il collocamento agricolo: un cambiamento così repentino comporterebbe altre modifiche.

EMO CAPODILISTA. Tutti gli altri settori possono assumere attraverso chiamata nominativa e l'agricoltura no. Non vedo perchè aziende agricole dotate di un modesto numero di addetti debbano obbligatoriamente rivolgersi al collocamento.

ANTONIAZZI. In un comune dove esistono molti braccianti, se approviamo la chiamata nominativa, accadrà che soltanto un piccolo numero di persone potrà lavorare, magari perchè raccomandate o perchè in qualche modo vicine ai caporali, mentre tutti gli altri non riusciranno più a fare una giornata di lavoro. Del resto proprio da parte dei lavoratori viene una richiesta a non adottare provvedimenti del genere e ad avere piuttosto degli sgravi di oneri, come in parte è avvenuto con i recenti provvedimenti. Inoltre, i lavoratori altamente qualificati possono essere assunti con chiamata nominativa. Pertanto, anche io inviterei il senatore Emo Capodilista a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Penso che il collocamento in agricoltura dovrà essere al più presto oggetto di una riconsiderazione generale.

EMO CAPODILISTA. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Toth ed Emo Capodilista hanno proposto un altro emendamento al comma 1 tendente a sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «15 per cento».

TOTH. Questo emendamento propone esattamente il contrario di quello del senatore Vecchi. Lo ritiro, anche se a malincuore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il subemendamento presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento presentato dal relatore risulta pertanto modificato. Do lettura della formulazione del secondo periodo del comma 1 che viene ora sottoposta al voto della Commissione: «Essi, quando occupino più di 10 dipendenti, sono tenuti, qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il 20 per cento di esse, anche quando siano assunzioni a termine, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purchè rapportate al tempo annuale di lavoro, ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 4».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Segue un emendamento presentato dal relatore al comma 2 con il quale si intende aggiungere, dopo le parole: «appartenente alle», le seguenti: «qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria nonchè alle».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo periodo del comma 3 con i seguenti: «Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 4 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente ad inserire, dopo il comma 3, il seguente:

«3-bis. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento».

È approvato.

Segue un emendamento del relatore tendente a premettere al comma 5 le seguenti parole: «Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale,».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Segue l'emendamento del relatore sostitutivo del comma 7.

La 5^a Commissione permanente ha dato parere favorevole condizionato all'inserimento di parametri sulle prestazioni, i quali però mi sembrano già indicati nella norma. Potremmo accantonare momentaneamente tale emendamento per passare all'emendamento successivo tendente ad aggiungere due commi al comma 8.

VECCHI. Per quanto riguarda l'emendamento relativo al lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dagli uffici di collocamento, devo dire che mi sembra che la sanzione prevista sia pesante, poichè significherebbe che il lavoratore stesso per 12 mesi perderebbe il beneficio previsto dal comma 1: quindi, per un anno perderebbe l'indennità che gli dovrebbe essere corrisposta per essere stato posto in mobilità. Si potrebbe invece proporre quanto è stato previsto per il pensionamento.

PRESIDENTE. Quello che perde è l'iscrizione nella fascia debole; non intendiamo «strangolarlo».

VECCHI. Se si tratta solo dell'iscrizione, è necessaria una formulazione diversa.

FONTANA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si potrebbe chiarire meglio la disposizione.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Fisseremo nel decreto i criteri legati allo stanziamento che si definirà per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei commi 8-bis e 8-ter proposto dal relatore.

È approvato.

I senatori Vecchi, Chiesura, Antoniazzi, Lama, Ferraguti, Iannone, Gambino, hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere il comma 7-bis.

VECCHI. Non consideriamo certamente le donne una categoria svantaggiata ma occorrerebbe trovare una formulazione che salvaguardi le percentuali di occupazione femminile in rapporto alle iscrizioni in queste liste e alla disoccupazione femminile.

PRESIDENTE. Poichè abbiamo stabilito la richiesta nominativa, il vincolo degli avviamenti non garantisce proprio niente. Occorrerebbe individuare azioni positive.

FERRAGUTI. Si tratta di un problema che interessa un po' tutti.

PRESIDENTE. Fra poco sarà necessario una norma per salvaguardare il lavoro maschile.

FERRAGUTI. Le donne restano sempre svantaggiate.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sarebbe più giusto inserire questa disposizione nel disegno di legge sulle azioni positive all'esame della Camera dei deputati. Occorre risolvere il problema, non dare solo indicazioni che lasciano il tempo che trovano.

FERRAGUTI. In quel disegno di legge si affronterà il problema in generale. Non possiamo però non affrontarlo anche in questa sede.

PRESIDENTE. Non c'è nessuna ostilità preconcetta al riguardo. In effetti temo che questa formula sia una vana promessa.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È una raccomandazione.

PRESIDENTE. Potrebbe essere così per la formazione. Comunque, bisognerebbe favorire l'occupazione delle donne mettendole in condizione di superare, attraverso le attività formative, lo svantaggio da cui partono. Non credo che vi siano altri punti su cui si può operare.

ANGELONI. Signor Presidente, intervengo per fare una breve considerazione. Noi abbiamo esteso e generalizzato la chiamata nominativa. A un datore di lavoro che richiede nominativamente (salvo la riserva) personale maschile si può dire di rinunciarvi per assumere personale femminile? Noi abbiamo stabilito che deve essere garantito il rispetto della percentuale di occupazione femminile. Ritengo che il problema posto sia giusto, però se è in corso di esame (come ha detto l'onorevole Ministro) presso l'altro ramo del Parlamento un provvedimento sulla materia, è opportuno trattare questo problema in quella sede.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, al più presto proporrò di cambiare il regolamento relativo al funzionamento delle Commissioni regionali per l'impiego. In particolare proporrò che il Commissario di parità, nell'ambito delle competenze della Commissione regionale, quando ritenga che sia lesa un interesse delle donne, possa opporsi alla delibera e chiedere che quest'ultima venga approvata con il voto qualificato dei due terzi, cioè non con una maggioranza semplice. Ritengo che questa azione, specialmente per l'esame dei contratti di formazione (materia di competenza delle Commissioni regionali per l'impiego), possa dare un potere di intervento penetrante al Commissario di parità. Questa norma può essere introdotta subito perchè è sufficiente cambiare il regolamento relativo al funzionamento delle Commissioni regionali per l'impiego, come mi impegno a fare affinché possa essere operativa per il prossimo anno.

FERRAGUTI. Onorevole Ministro, possiamo introdurre questa disposizione nel provvedimento al nostro esame.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non avrebbe senso perchè è sufficiente un atto amministrativo; si può cambiare il regolamento relativo al funzionamento delle Commissioni regionali per l'impiego. È opportuno, infatti, mantenere questa materia nell'ambito della delegificazione. Il mio impegno è quello di fare in modo che questa disposizione diventi operante dal prossimo anno: nell'ambito delle Commissioni regionali per l'impiego, il Commissario di parità, su questioni che riguardano l'occupazione femminile, potrà opporsi ad una votazione e chiedere quella a maggioranza qualificata. In questo modo verrebbero coinvolti i sindacati che non rappresentano la maggioranza nell'ambito delle Commissioni regionali per l'impiego.

PRESIDENTE. Senatore Vecchi, in considerazione di quanto è stato detto, forse sarebbe opportuno modificare il testo dell'emendamento.

VECCHI. Signor Presidente, il testo del disegno di legge attualmente recita: «Le Commissioni regionali per l'impiego possono, con motivata deliberazione da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo...». A questo punto propongo di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 non solo «a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 2» ma anche delle donne in rapporto alla disoccupazione femminile presente su quel territorio. In questo modo si dà alle Commissioni regionali per l'impiego la facoltà di decidere per le donne in rapporto alle condizioni di lavoro esistenti. Inoltre, mi chiedo se non sia il caso di riferire questo emendamento al comma 5.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, propongo per ora di accettare il mio impegno diretto a modificare il regolamento relativo al funzionamento delle Commissioni regionali per l'impiego, modifica che è molto importante in quanto assicura un notevole potere al Commissario di parità.

FERRAGUTI. Proprio per questo motivo, onorevole Ministro, è opportuno inserire tale disposizione nel provvedimento al nostro esame.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Senatrice Ferraguti, si corre il rischio che nasca la questione dell'estensione dei benefici di carattere contributivo e di conseguenza un problema di copertura.

PRESIDENTE. Nel disegno di legge, approvato pochi mesi fa, sul contratto di formazione e lavoro abbiamo stabilito che per i lavoratori provvisoriamente in cassa integrazione o nelle liste di mobilità venisse estesa la fiscalizzazione e sono precisamente i lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 4. In questo caso, se vengono comprese le lavoratrici, anche a loro verrà estesa la fiscalizzazione.

VECCHI. Signor Presidente, non vengono incluse nelle categorie previste alla lettera b) del comma 4. Infatti l'emendamento recita «delle categorie previste dalla lettera b) del comma 2, nonché quote di donne in rapporto alla disoccupazione».

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli senatori, si potrebbe modificare l'articolo in questo senso: «a beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 4».

PRESIDENTE. In questo modo si crea una concorrenza tra le lavoratrici ed i lavoratori in cassa integrazione.

ANTONIAZZI. Mi pare vi sia un'esigenza politica generale che coinvolge tutti. Nei giorni scorsi vi sono state tre assemblee nazionali dei movimenti femminili dei grandi partiti. Lei, signor Ministro, è

intervenuto a quella del suo partito e sa che in ognuna di queste iniziative vi è stato uno sforzo congiunto per cercare di capire la nuova realtà e cosa fare per far avanzare l'esigenza particolare che il mondo femminile porta avanti nel paese. Io penso sia interesse di tutti cogliere questi elementi.

Lei ha una preoccupazione che ha manifestato ed è quella per cui si chiede se includendo la norma vi sia un aumento dei costi. Io le rispondo di no, perchè il comma 8 afferma che ai fini di incentivare l'assunzione delle categorie dei lavoratori deboli si prevede una deroga al Ministero del tesoro per stabilire le categorie per le quali si deve intervenire e che quindi non necessariamente devono essere inserite. Questo aspetto si vedrà al momento del decreto; in questa fase il problema non esiste e l'importante è non parlare di lavoratori o lavoratrici iscritti alla lettera *b*), comma 4. Sotto questo profilo mi pare che la proposta del senatore Vecchi possa essere accolta da un punto di vista politico e culturale perchè si compie un passo in avanti dimostrando sensibilità al problema dell'occupazione femminile.

Vi è infatti la tendenza ad escludere le donne dal mercato del lavoro anche se in alcune aree vi è stato un incremento di lavoro femminile per un'azione congiunta dei sindacati. Mi pare anche si colga una richiesta che viene dai movimenti femminili dei grandi partiti di massa rappresentati nel Parlamento e nel paese. Così, senza accentuare gli oneri, possiamo trovare quell'equilibrio che ci consenta questa affermazione politica. Quando poi verrà predisposto il decreto con il Ministero del tesoro si deciderà se includere o no questa categoria ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali.

PRESIDENTE. Si potrebbe riprendere il testo del senatore Vecchi e dire che le Commissioni regionali per l'impiego emanano direttive.

ANTONIAZZI. Oppure che le Commissioni regionali per l'impiego possono emanarle.

FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale. In realtà le Commissioni regionali per l'impiego devono emanare disposizioni. Potremmo suggerire di agevolare l'avviamento delle lavoratrici in rapporto alle iscritte alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione del territorio.

PRESIDENTE. Dopo le assicurazioni del Ministro e poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 7 proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori, che, con le modifiche suggerite dal ministro Formica, risulta così formulato:

«Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle

lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio».

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 22, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 22.

(Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere mediante richiesta nominativa tutti i lavoratori a decorrere dalla medesima data. Essi, quando occupino più di 10 dipendenti, sono tenuti, qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il 20 per cento di esse, anche quando siano assunzioni a termine, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purchè rapportate al tempo annuale di lavoro, ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 4.

2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, nonchè alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, nonchè del personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, e del personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 4 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

3-bis. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento.

4. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

a) i lavoratori iscritti da più di tre anni nella prima classe delle liste del collocamento e che risultano non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e negli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;

c) categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego.

5. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con motivata deliberazione da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 4. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al 30 per cento.

6. La deliberazione, che può essere assunta anche limitatamente a territori subregionali, viene sottoposta, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della delibera.

7. Al fine di incentivare l'assunzione delle categorie più deboli sul mercato del lavoro, ivi comprese quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di determinare, nei limiti delle apposite disponibilità di cui alla delibera del CIPE di cui all'articolo 29, comma 1, una riduzione degli oneri contributivi dovuti per i predetti lavoratori ovvero l'erogazione di un contributo commisurato alla retribuzione ad essi corrisposta. Nel predetto decreto vengono determinate le condizioni per l'attribuzione dei predetti incentivi tenendo conto in particolare della necessità di promuovere assunzioni a tempo indeterminato e presso datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali; vengono inoltre determinati i limiti temporali e l'ammontare dei predetti incentivi con riferimento alla durata del periodo di disoccupazione dei lavoratori ed all'entità del fattore di svantaggio sul mercato del lavoro.

7-bis. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.

8. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità che egli assuma, su richiesta numerica, a tempo indeterminato, è, per i primi 18 mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata

annualmente una quota del fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 4. La predetta quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori, appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.

8-ter. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dagli uffici del collocamento, secondo modalità determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per il periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Ne do lettura:

CAPO II

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 23.

(Disposizioni diverse)

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. I predetti oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, previsto in lire 275 e 775 miliardi, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione». Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo nei due esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 34 miliardi, per l'anno 1989, derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Il suddetto importo è versato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per l'anno finanziario 1989, ai fini della sua iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per gli anni 1990 e 1991, derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990 e 1991, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 23, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 23.

(Disposizioni diverse)

1. Nelle domande presentate per beneficiare del contributo del Fondo sociale europeo, i soggetti che realizzano azioni di formazione professionale sono tenuti ad indicare, tra le spese per le predette azioni, gli oneri per le integrazioni salariali, le indennità di mobilità e le assicurazioni sociali obbligatorie, previdenziali ed assistenziali, relativi ai lavoratori coinvolti nelle azioni di formazione professionale. I predetti oneri costituiscono contributo finanziario pubblico per l'accesso al Fondo sociale europeo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, previsto in lire 275 e 775 miliardi, rispettivamente, per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Fondo per il rientro dalla disoccupazione». Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo nei due esercizi successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1986, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per gli anni 1990 e 1991, derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990 e 1991, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo 23-bis:

«Art. 23-bis.

1. Agli oneri derivanti dalle misure previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, per l'anno 1989, si provvede con le corrispondenti risorse ordinarie di bilancio dell'INPS come integrate dalle autorizzazioni di spesa comunque previste dalla presente legge e da vigenti disposizioni legislative in favore dei settori interessati. A decorrere dall'anno 1990 ai maggiori oneri si provvede nei limiti delle risorse all'uopo stabilite con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, sulla base di una valutazione dei fabbisogni - da deliberarsi dal CIPE entro il 30 giugno di ogni anno per il triennio successivo, su proposta del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro - nella quale, in aggiunta agli interventi di carattere obbligatorio, sono posti in separata evidenza i fabbisogni relativi alle azioni di natura discrezionale. Per queste ultime, la concessione delle relative prestazioni resta contenuta nei limiti delle quote rispettivamente individuate nella predetta delibera del CIPE.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati criteri e modalità di applicazione delle disposizioni della presente legge aventi rilevanza ai fini della programmazione di cui al comma 1, anche con riguardo agli adempimenti delle imprese e delle amministrazioni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo ora all'emendamento da me presentato, aggiuntivo di un articolo 6-ter. Ne do lettura:

«Art. 6-ter.

(Riduzioni di personale ed azioni positive)

1. Il datore di lavoro può non adempiere l'obbligo previsto dalla disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 1, secondo periodo, quando: a) adduca motivate ragioni di carattere tecnico-organizzativo; b) si impegni, con le modalità di cui al comma 2, ad un programma di assunzioni mirato a ripristinare nell'ambito aziendale il precedente rapporto tra manodopera maschile e manodopera femminile.

2. Il datore di lavoro, sentito il consigliere per l'attuazione dei principi di parità, propone alla Commissione regionale per l'impiego un programma nel quale si vincola ad effettuare le future assunzioni con modalità tali da pervenire all'obiettivo di ripristinare i precedenti livelli di occupazione femminile. Il programma, quando sia approvato dalla Commissione regionale per l'impiego, viene comunicato ai competenti uffici di collocamento ed ha effetto ai fini degli avviamenti al lavoro».

Ricordo che avevamo approvato un testo formulato dal Ministro tenendo presente il problema di cosa fare a titolo sanzionatorio, perchè non è chiaro quale tipo di azione può essere prodotta se viene violata la norma in esame, tenendo conto che una unità produttiva può avere dimensioni amplissime oppure può essere a prevalente occupazione femminile come, ad esempio, nelle aziende tessili.

Nascono infatti problemi seri se l'equilibrio numerico viene inteso in senso meccanico. Nell'unità produttiva la compensazione può avvenire anche tra una operaia tessile e un ragioniere di sesso maschile. Sarei dell'avviso di prevedere che il datore di lavoro propone alla Commissione regionale per l'impiego un programma nel quale si vincola ad effettuare le future assunzioni con modalità tali da pervenire all'obiettivo di ripristinare i precedenti livelli di occupazione femminile.

Riformulo, pertanto, l'emendamento nel seguente modo:

«Art. 6-ter.

Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la Commissione regionale per l'impiego, integrata con voto deliberativo dal consigliere per l'attuazione dei principi di parità, approva un programma nel quale si vincola il datore di lavoro ad effettuare le future assunzioni con modalità tali da pervenire all'obiettivo di ripristinare i precedenti livelli di occupazione femminile. Il programma, una volta approvato dalla Commissione regionale per l'impiego, viene comunicato alle competenti sezioni del collocamento ed ha effetto ai fini degli avviamenti al lavoro».

Metto ai voti tale emendamento.

È approvato.

Torniamo ora all'esame degli articoli precedentemente accantonati. Passiamo all'esame dell'emendamento del relatore tendente ad inserire, dopo l'articolo 6, il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nel caso in cui i lavoratori posti in mobilità siano stati reintegrati a norma dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 6, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di un numero equivalente di lavoratori senza dover esperire una nuova procedura».

Dalla collocazione o da una integrazione di tale articolo aggiuntivo deve risultare chiaro che i lavoratori posti in mobilità devono godere dello stesso trattamento di quelli licenziati per riduzione di personale, anche perchè di fatto si tratta di lavoratori licenziati, ma che vengono definiti con un eufemismo che non deve fare da velo alla reale comprensione del problema. È una norma che può agevolmente ricavarci dal contesto, ma che è meglio chiarire, se non vogliamo trovarci di fronte ad una lievitazione dei redditi degli avvocati.

Se vogliamo essere chiari, possiamo esplicitamente dire che in questi casi il datore di lavoro che abbia ricevuto dal pretore l'ingiunzione a riassumere lavoratori ingiustamente licenziati, qualora eccedenza esista, ne deve licenziare altrettanti seguendo l'ordine di precedenza stabilito dalla legge, senza dover esperire una nuova procedura. Se ha licenziato sbagliando per quanto riguarda l'età, dovrà provvedere alla sostituzione.

LAMA. È il discorso del falso scopo.

ANTONIAZZI. Facciamo un esempio assurdo, ma non troppo. Ci sono dieci persone che danno fastidio all'imprenditore. Egli sa che non

può licenziarle ed allora ne estromette altre dieci, di cui sa già - magari perchè è d'accordo con il pretore - che dovranno essere riassunte. A quel punto ha la mano libera per licenziare i dieci che costituivano il suo vero obiettivo, senza dover ripercorrere la procedura.

PRESIDENTE. E perchè mai?

ANGELONI. Esistono dei criteri.

ANTONIAZZI. Sappiamo come vanno le cose nel nostro paese: non è peregrino pensare che esistano imprenditori che cerchino questi espedienti.

PRESIDENTE. Anche il nuovo elenco dovrà seguire dei criteri.

LAMA. Episodi del genere sono già avvenuti.

PRESIDENTE. In quel caso si va dal pretore che annulla i licenziamenti. A tale scopo abbiamo approvato l'articolo 28 dello statuto dei lavoratori.

LAMA. Norme del genere si approvano per coloro che sono in mala fede e non per chi è in buona fede.

VECCHI. Se la normativa in essere prevede un intervento del genere, perchè dobbiamo esplicitarlo in questo modo? Lo statuto dei lavoratori agli articoli 18 e 28 prevede questa possibilità. Se noi riprendiamo la norma, diamo la possibilità di fornire una interpretazione che indebolisce il sistema vigente.

PRESIDENTE. Sorgeranno molti contenziosi.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se la preoccupazione espressa dai senatori comunisti è che il sindacato non venga informato, potremmo esplicitamente chiarire che senza dover esperire una nuova procedura deve essere informato il sindacato.

Anche il Ministero è convinto che per correggere un licenziamento sbagliato non si debba ripetere l'intera procedura. Poichè esiste la preoccupazione che un licenziamento sia maturato dall'attività sindacale di un lavoratore, potremmo esplicitamente prevedere l'obbligo di informarne il sindacato. Un'eventuale comunicazione del genere potrebbe essere utile per attivare un immediato ricorso a norma dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori.

LAMA. Potremmo inserire le parole: «previa comunicazione alle rappresentanze sindacali ed aziendali».

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento tendente ad aggiungere un articolo, dopo l'articolo 6, quale risulta nella nuova formulazione suggerita dal ministro Formica.

«Qualora i lavoratori il cui rapporto sia risolto ai sensi degli articoli 4, comma 9, e 25 vengono reintegrati a norma dell'articolo 18 della

legge 20 maggio 1970, n. 300, l'impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un pari numero di lavoratori senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali».

Passiamo alla votazione.

ANTONIAZZI. Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo aggiuntivo.

È approvato.

Riprendiamo l'esame, onorevoli senatori, dell'articolo 16 precedentemente accantonato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il comma 5, con il seguente: «Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4 sono posti a carico della gestione della cassa integrazione per l'agricoltura, quelli derivanti dal comma 5 sono a carico del fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni, che provvederà a rimborsare l'INPS sulla base di apposite rendicontazioni».

SARTORI. Gli oneri relativi ai lavoratori agricoli delle aziende danneggiate da calamità e avversità atmosferiche, non possono gravare sul fondo di solidarietà ma su quello della cassa integrazione guadagni in agricoltura che ha 170 miliardi di attivo. Se non si voterà a favore di questa proposta, signor Presidente, dichiaro che voterò contro l'intero provvedimento, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana. Non vi sono, tra l'altro, oneri aggiuntivi.

MICOLINI. Signor Presidente, signor Ministro, è necessario modificare il comma 5, in quanto si attingerebbero mezzi finanziari dalla legge n. 590 che ha avuto le note traversie alla Camera dei deputati per l'emendamento presentato dal Gruppo comunista con l'appoggio di una parte dei parlamentari della Democrazia cristiana. Si tratta, infatti, di un fondo che ha consistenti *deficit*: vi sono inoltre miliardi di debiti con le banche. Chiedo, pertanto, al Governo di prendere atto di questo stato di difficoltà; a questo fondo verrebbe addossato il costo della fiscalizzazione dei contributi forfettari rapportati all'anno precedente. Sono due giorni che tento di capire l'origine di questo comma. Non proviene dal comitato ristretto o dalla Commissione lavoro, nè dalla Commissione agricoltura che non è stata neanche informata, il Ministro non ne sa niente.

Mi domando se sia giusto, logico, questo tipo di finanziamento, quando la legge n. 590 non contiene una previsione in tal senso. Per questi motivi, se l'emendamento verrà modificato, il mio voto potrà essere favorevole, altrimenti sarò obbligato a votare contro.

EMO CAPODILISTA. Giunti a questo punto, signor Presidente, mi sembra che sia intervenuto un chiarimento abbastanza preciso. Mi associo dunque alle dichiarazioni del senatore Sartori e del senatore Micolini nel dire che se non verrà modificato il testo, anch'io voterò contro.

LAMA. Capisco assai poco di questa materia, ma mi sembra di aver notato che tra le dichiarazioni del senatore Sartori e le altre vi sia una differenza. Infatti la prima interpretazione è nel senso di non attribuire al fondo anche i contributi, mentre la seconda comprende anche questi. Non so come ci comporteremo, ma è bene dire che c'è questa differenza tra le due prese di posizione, una differenza abbastanza sensibile.

ANTONIAZZI. L'emendamento è stato redatto dal comitato ristretto che ha raccolto varie istanze provenienti da più parti.

Nel merito noi siamo d'accordo - lo avevamo già dichiarato stamattina - a che gli oneri relativi ai dipendenti delle imprese colpite da calamità non siano posti a carico della legge n. 590, bensì a carico della cassa integrazione in agricoltura che presenta un attivo. Per quanto riguarda il comma 5 - questa è la materia del contendere - voglio ricordare due cose. Innanzitutto una norma analoga era stata inserita già in provvedimenti precedenti, allorquando ci siamo trovati di fronte a delle calamità: anche allora si prevede che gli oneri che qui sono considerati fossero a carico del fondo, visto che la finalizzazione era sia a favore delle imprese che a favore dei lavoratori.

MICOLINI. Questo non è mai stato fatto.

ANTONIAZZI. Sì, senatore Micolini sono sempre stati posti a carico della legge n. 590. Ogni volta che ci siamo trovati di fronte alle calamità, lo abbiamo fatto, perchè si è sempre pensato che le calamità colpiscono le imprese e i lavoratori e nel fondo erano compresi gli oneri a favore delle imprese e gli oneri a favore dei lavoratori.

In secondo luogo occorre considerare che questi soldi si spendono se vi saranno le calamità. E se le calamità assumeranno determinate proporzioni (il che nessuno di noi si augura) si determinerà un fatto politico che sarà tale da spingere il Governo e le forze politiche a farsi carico delle necessità e quindi ad intervenire, così come è stato per i terremoti, per le gelate, con stanziamenti straordinari e aggiuntivi. Questo è sempre stato.

Concludendo, non abbiamo nulla in contrario a porre a carico dell'INPS questi oneri. Però si deve sapere che si apre uno scoperto sul bilancio dell'INPS. Abbiamo sempre criticato il fatto che il Parlamento legiferasse senza operare i trasferimenti finanziari necessari per coprire le leggi approvate. Ecco, se il Governo dice che è d'accordo a trasferire questi oneri all'INPS e trova la copertura finanziaria, noi non abbiamo obiezione; e ne sono profondamente convinto, perchè tutti siamo sensibili ai problemi dell'agricoltura quando si verificano disastri di certe proporzioni. Se il Governo non scioglie il nodo dei trasferimenti all'INPS si può approvare la proposta di caricare sulla cassa integrazione la parte relativa ai lavoratori a tempo indeterminato, lasciando

invariato il comma 5. Se domani tutte le forze politiche si troveranno d'accordo a far fronte a questo problema, si può votare con tranquillità l'emendamento. Abbiamo agito con sicurezza, con serenità, cercando di varare una norma che offra garanzie ai lavoratori e alle imprese e ciò va nell'interesse e degli imprenditori e dei lavoratori.

MICOLINI. Vorrei fare una precisazione, signor Presidente. Ogni volta che ci si trova di fronte ad una avversità atmosferica, si sospendono le tasse, i contributi, ma l'intervento viene sempre scaricato altrove e non sulla legge n. 590. La legge n. 590 è una legge di settore i cui contributi vanno ai consorzi di difesa antigrandine, a mutui d'esercizio, a prestiti di conduzione: su di essa non è mai stata scaricata una lira di oneri sociali.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Siccome noi stiamo parlando di eventi straordinari, abbiamo fissato i criteri per procedere nell'ambito della cassa integrazione guadagni e questa dovrà essere alimentata. Togliamo allora il riferimento alla legge n. 590 e stabiliamo «Sulle disponibilità della cassa integrazione guadagni straordinaria». Noi, infatti, stiamo parlando di eventi straordinari e di calamità naturali.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il testo dell'emendamento sostitutivo del comma 5, riformulato secondo i suggerimenti del Ministro, è il seguente: «Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono posti a carico della gestione della cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole nell'ambito delle disponibilità determinate ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 16, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 16.

(Norme in materia di trattamenti per i lavoratori appartenenti al settore dell'agricoltura e del commercio)

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto a tempo indeterminato il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, spetta anche nei casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale da imprese che occupino almeno sei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, ovvero che ne occupino quattro, con contratto a tempo indeterminato, e nell'anno precedente abbiano impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a 1.080. Le predette esigenze devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su

proposta del comitato speciale di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

1-bis. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati durante il periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai sensi del comma 1 hanno diritto al trattamento di disoccupazione di cui all'articolo 26, comma 4, nella misura del 40 per cento della retribuzione.

2. Il trattamento concesso ai sensi del comma 1 può essere corrisposto per una durata massima di 90 giorni. Le imprese che si avvalgono del trattamento di cui al comma 1 sono tenute a versare alla cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un contributo nella misura del 4 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti ai sensi del medesimo comma 1.

2-bis. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso il trattamento di cui all'articolo 8 della citata legge n. 457 del 1972 per un periodo non superiore a 90 giorni.

2-ter. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi dei commi 1 e 4 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972, ai lavoratori che sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della predetta legge.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza dei predetti eventi è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

4. I benefici di cui ai commi 2-bis e 3 trovano applicazione a decorrere dall'anno 1988.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono posti a carico della gestione della cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole nell'ambito delle disponibilità determinate ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 1.

6. La disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale è estesa alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di duecento dipendenti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20 precedentemente accantonato.
Ne do lettura:

Art. 20.

(Norme in materia di riduzione di personale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 12, e all'articolo 6, commi da 1 a 7, si applicano alle imprese che occupano più di quindici dipendenti e che intendano effettuare licenziamenti, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, il cui numero nell'arco di trenta giorni sia previsto in almeno 10 in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di uno stesso comune.

2. Quanto previsto nell'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, e comma 10, e nell'articolo 6, commi 5, 6 e 7, trova applicazione solo per le imprese di cui all'articolo 13, comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nelle industrie stagionali o saltuarie, di cessazione dell'attività per provvedimento dell'autorità giudiziaria.

4. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, resta disciplinata dal presente articolo.

5. Il presente articolo non trova applicazione per licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è del Governo e tende a sostituire al comma 3 la parola: «industrie» con la seguente: «attività».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo emendamento è del Governo e tende a sostituire al comma 4 dell'articolo 20 la parola: «resta» con la seguente: «è quella».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti, nel suo insieme, l'articolo 20, che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 20.

(Norme in materia di riduzione di personale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 12, e all'articolo 6, commi da 1 a 7, si applicano alle imprese che occupano più di 15

dipendenti e che intendano effettuare licenziamenti, per motivi non inerenti alla persona del lavoratore, il cui numero nell'arco di 30 giorni sia previsto in almeno 10 in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di uno stesso comune.

2. Quanto previsto nell'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, e comma 10, e nell'articolo 6, commi 5, 6 e 7 trova applicazione solo per le imprese di cui all'articolo 13, comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nelle attività stagionali o saltuarie, di cessazione dell'attività per provvedimento dell'autorità giudiziaria.

4. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, è quella disciplinata dal presente articolo.

5. Il presente articolo non trova applicazione per licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Il primo è quello presentato dai senatori Chiesura, Vecchi, Antoniazzi, Lama, Ferraguti, Iannone e Gambino.

«La 11^a Commissione permanente del Senato, interprete delle legittime preoccupazioni di alcune centinaia di lavoratori esclusi dai trattamenti di cassa integrazione perchè appartenenti all'elenco 3B previsto dalla delibera del CIPI del 21 gennaio 1988 per il passaggio delle aziende alla GEPI,

impegna il Governo:

ad esaminare la questione onde provvedere positivamente perchè anche tali lavoratori possano essere iscritti nelle liste di mobilità, sanando così una situazione che ormai da troppo tempo si protrae, con gravi conseguenze sociali per i lavoratori e le zone interessate, prevalentemente localizzate nel Mezzogiorno d'Italia».

(0/1/11/585-ter)

CHIESURA. Onorevole Ministro, l'ordine del giorno che ho presentato unitamente agli altri colleghi (e che ci auguriamo venga accolto dal Governo) riguarda alcune centinaia di lavoratori collegati alla GEPI ed esclusi dai trattamenti di cassa integrazione perchè appartenenti all'elenco 3B, previsto dalla delibera del CIPI del 21 gennaio 1988 per il passaggio delle aziende alla GEPI. Noi allora chiediamo che anche tali lavoratori possano essere iscritti nelle liste di mobilità. Non abbiamo presentato un emendamento in tal senso perchè si sarebbero creati dei problemi con la 5^a Commissione permanente. Ci auguriamo, tuttavia, che il Governo accetti questo ordine del giorno e che si impegni a risolvere il problema in esso evidenziato.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dei senatori Antoniazzi, Vecchi, Chiesa, Lama, Iannone, Gambino e Ferraguti. Ne do lettura:

«La 11^a Commissione permanente del Senato, constatato che l'attuale "tetto" relativo all'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria è penalizzante per diverse categorie di lavoratori ad alta qualificazione e di lavoratori turnisti, impegna il Governo:

a riesaminare in tempi rapidi la questione, per modificare la normativa introducendo un massimale più elevato, che tenga conto delle diverse posizioni retributive e consenta una integrazione salariale più congrua».

(0/2/11/585-ter)

ANTONIAZZI. Signor Presidente, quest'ordine del giorno ripropone il problema della revisione del «tetto» relativo alla erogazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. Nel 1988 il tetto è stato di 1.070.000 lire e nel 1989 sarà di 1.100.000 lire. È stata posta allora l'esigenza di adeguare il «tetto» ai nuovi livelli salariali, tenendo conto che vi sono alcune categorie di lavoratori che, pur avendo dei salari elevati, risultano penalizzate (mi riferisco ai lavoratori ad alta qualificazione e ai lavoratori turnisti). Tempo fa, il precedente Ministro del lavoro si era impegnato in Commissione a modificare il «tetto» relativo all'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria che sono penalizzanti rispetto alla dinamica salariale in corso. Oggi chiediamo che nuovamente il Governo si impegni in questa direzione, modificando la normativa ed introducendo un massimale più elevato.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno.

FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, li accolgo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI